



Comune di Sorrento
Città Metropolitana di Napoli

Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE CONSILIARE
N. 7 del 29 MARZO 2021

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO DI CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE E PER LA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI , NONCHE' DEL CANONE PER AREE E SPAZI DESTINATI AI MERCATALI IN STRUTTURE PRIVATE ATTREZZATE LOCALE ALL'ENTE. DISCIPLINA PROVVISORIA

L'anno 2021, il giorno 29, del mese di MARZO, alle ore 16:30, nella sala delle adunanze consiliari della Casa Comunale a seguito di invito diramato in data 19 marzo 2021 prot. n.11273 dal Presidente del C.C. si è riunito il Consiglio Comunale in sessione pubblica, di seconda convocazione.

Presiede la seduta il Consigliere Comunale Di Prisco Luigi nella qualità di Presidente del C.C.

Coppola Massimo - SINDACO - Presente

Pane Paolo	Componente del Consiglio	Presente
Ioviero Giuseppina Desiree	Componente del Consiglio	Presente
Sorrentino Vincenzo	Componente del Consiglio	Presente
Mauro Gaetano	Componente del Consiglio	Presente
Di Prisco Luigi	Componente del Consiglio	Presente
De Angelis Elvira	Componente del Consiglio	Presente
Savarese Imma	Componente del Consiglio	Presente
Fiorentino Eduardo	Componente del Consiglio	Presente
Di Leva Rossella	Componente del Consiglio	Presente
Caffero Luciana	Componente del Consiglio	Presente
Gargiulo Ivan	Componente del Consiglio	Presente
Gargiulo Luigi	Componente del Consiglio	Presente
Cuomo Federico	Componente del Consiglio	Presente
Acampora Alessandro	Componente del Consiglio	Presente
Pontecorvo Mariano	Componente del Consiglio	Assente
Gargiulo Mario	Componente del Consiglio	Presente

Dei consiglieri Comunali sono presenti N. 15 oltre il Sindaco ed Assenti N. 1

Viene giustificata l'assenza del Consigliere: PONTECORVO Mariano.

Partecipa il Segretario Generale dott ssa Candida Morgera, incaricato della redazione del verbale.

Partecipano alla seduta gli Assessori PERSICO Rosa – FIORENTINO Antonino

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.



Comune di Sorrento
Città Metropolitana di Napoli

Il Presidente introduce l'argomento avente ad oggetto. **“Istituzione del canone patrimoniale unico di concessione ed autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, nonché del canone per aree e spazi destinati ai mercatali in strutture private attrezzate locale all'Ente. Disciplina provvisoria”**.

Alle ore 17,55 esce il Consigliere Gargiulo Mario e conseguentemente i Consiglieri presenti sono 14 oltre il Sindaco e assenti sono 2

Il Sindaco illustra la proposta.

II CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di delibera che si allega;

VISTO il parere di regolarità tecnica ex art. 49 del Decreto Legislativo n.267/2000 che si allega;

VISTO il parere di regolarità contabile ex art. 49 del Decreto Legislativo n.267/2000 che si allega;

VISTO il parere del Collegio dei revisori che si allega;

con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti: n. 14 oltre il Sindaco

Consiglieri assenti: n. 2

Voti favorevoli: n. 14

Voti contrari: n. 0

Astenuti: n. 1 (Acampora Alessandro)

DELIBERA

In conformità della proposta

II CONSIGLIO COMUNALE

con la seguente successiva e separata votazione espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti: n. 14 oltre il Sindaco

Consiglieri assenti: n. 2

Voti favorevoli: n. 14

Voti contrari: n. 0

Astenuti: n. 1

DELIBERA



Comune di Sorrento
Città Metropolitana di Napoli

di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art 134 del Decreto Legislativo n.267/2000.

Tutti gli interventi sono riportati nel testo del resoconto integrale della seduta, trascritto dalla registrazione audio della seduta, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Al Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto: ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO DI CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE E PER LA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI , NONCHE' DEL CANONE PER AREE E SPAZI DESTINATI AI MERCATALI IN STRUTTURE PRIVATE ATTREZZATE LOCALE ALL'ENTE.

DISCIPLINA PROVVISORIA

L'ASSESSORE AL COMMERCIO

avv. Gianluigi DE MARTINO

Letta la relazione istruttoria , e ritenuto di condividerla;

Visti altresì :

- l'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), che dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'istituzione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, in sostituzione, tra le altre, delle presenti entrate: Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP); Imposta comunale sulla pubblicità (ICP); Diritto sulle pubbliche affissioni (DPA);
- l'art. 1, comma 837, della citata Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2021, che i Comuni istituiscano il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842, dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (TARI e TARIP);

Considerato che:

- l'art. 1, commi da 817 a 836, della richiamata Legge 27 dicembre 2019, n. 160, detta la disciplina del canone unico per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, di cui al comma 816 sopra citato;
- l'art. 1, comma 821, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Il comma 837, del citato art.1, della medesima legge, stabilisce, inoltre, che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, è

disciplinato sempre dal regolamento comunale;

- l'art. 1, commi da 838 a 845, della suddetta Legge 27 dicembre 2019, n. 160, riporta la disciplina del canone per l'occupazione su aree e spazi destinati ai mercati, ai sensi del comma 837 sopra richiamato;

Preso atto che l'art. 1, comma 847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abrogato il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in materia di ICP/DPA ed il Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in ordine alla TOSAP, nonché gli articoli 62 e 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, relativi, rispettivamente all'imposta comunale sulla pubblicità nonché al diritto sulle pubbliche affissioni ed ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni;

Rilevato che l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 (c.d. decreto "milleproroghe"), ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non sono efficaci per l'anno 2020 e, dunque, i loro effetti decorrono dal 1° gennaio 2021;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, recante "*potestà regolamentare generale delle province e dei Comuni*", il quale prevede, al comma 1, che: *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

Rammentato che l'art. 1, comma 821, della più volte citata Legge n. 160/2019 fornisce indicazioni in merito alla potestà regolamentare del Canone unico di cui al presente atto;

Considerato che sono abrogati i precedenti prelievi relativi all'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il tributo per la diffusione dei messaggi pubblicitari;

Dato atto che in ragione della soppressione dei precedenti prelievi, come sopra specificato, e della contestuale introduzione del Canone unico e del Canone dei mercati, di cui all'art. 1, comma 816 e seguenti, della Legge n. 160/2019, è necessario provvedere all'istituzione, in via provvisoria, di detto Canone unico e Canone dei mercati, a decorrere dal 1° gennaio 2021, rinviando l'approvazione del relativo regolamento definitivo e delle relative tariffe per l'anno 2021 a successivi provvedimenti;

Richiamato il citato l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale testualmente prevede che: *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 è stato differito al 31 marzo 2021;

Ritenuto, altresì, necessario dettare una disciplina transitoria, diretta ad individuare la modalità di calcolo dell'ammontare dovuto per i Canoni suddetti e per il loro pagamento, prevedendo che l'importo



dovuto, in via provvisoria, sia pari a quello risultante dall'applicazione delle tariffe dei tributi e Canoni soppressi, con successiva verifica di conguaglio;

Visto l'art 42, comma 1, lettera f), del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento comunale di disciplina delle entrate;

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. Di istituire il canone unico patrimoniale e canone di concessione dei mercati, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
2. Di approvare, nelle more dell'adozione della regolamentazione definitiva dei citati canoni e delle relative tariffe, la regolamentazione provvisoria così come in prosieguo costituita:

ARTICOLO 1

Istituzione del Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzatione esposizione pubblicitaria

A decorrere dal 1° gennaio 2021 è istituito nel Comune di Sorrento, ai sensi dell'art. 1, comma 816, della L. 27/12/2019, n. 160, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1, commi da 816 a 836, della L. 27/12/2019, n. 160, in sostituzione del Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), dell'Imposta comunale sulla pubblicità, del Diritto sulle pubbliche affissioni e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del D. Lgs 30/04/1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

ARTICOLO 2

Istituzione del canone di concessione per l'occupazione delle aree mercatali in strutture private attrezzate locate all'Ente comunale

A decorrere dal 1° gennaio 2021 è altresì istituito nel Comune di Sorrento, ai sensi dell'art. 1, comma 837, della L. 27/12/2019, n. 160, il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti a strutture private attrezzate, locate dall'Ente

ARTICOLO 3

Disciplina transitoria del Canone

Al fine di pervenire ad una regolamentazione definitiva, partecipativa e condivisa, a base della nuova regolamentazione, si applica in via provvisoria, quanto in prosieguo:

1. ai fini del rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e la dinamica applicativa dell'attuazione del presupposto previsto dalla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della L. 27/12/2019, n. 160, si applica il Regolamento di disciplina del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n°73/2006 e s.m.i., a cui si fa espresso rinvio;
2. ai fini del rilascio delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari e le pubbliche affissioni, la dinamica applicativa dell'attuazione

- del presupposto previsto dalla lettera b) del comma 819 dell'articolo 1 della L. 27/12/2019, n. 160 si applica il Regolamento per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 6/03/2007;
3. ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'occupazione delle aree mercatali in strutture private attrezzate locate all'Ente comunale si applica il canone stabilito con delibera di Consiglio Comunale nell'anno 2014

ARTICOLO 4

Determinazione dell'acconto e del conguaglio

Gli importi così come calcolati costituiscono per l'anno 2021 acconto su quanto dovuto, facendo presente che il conguaglio sarà determinato con il regolamento finale, da approvarsi entro il corrente anno solare e significando inoltre che l'importo di conguaglio dovrà essere versato entro il termine di 60 giorni dall'approvazione delle tariffe definitive, senza applicazione di sanzioni ed interessi. Nel caso emerga una differenza negativa, la stessa potrà essere richiesta a rimborso o compensata secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento comunale.

ARTICOLO 5

Entrata in vigore e cessazione della validità

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021 e cessa la validità con l'entrata in vigore del Regolamento definitivo per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sarà approvato ai sensi della L. 27/12/2019, n. 160 e dell'articolo 53, della legge n° 388/2000, entro il corrente anno solare.

Il regolamento di cui al presente provvedimento deve essere pubblicato nel sito istituzionale di questo Ente;

3. Di demandare agli Uffici comunali preposti l'istruttoria delle pratiche già trasmesse nel portale gestionale dell'Ente ed il conseguenziale rilascio dei provvedimenti concessori e al Concessionario Andreani Tributi srl la riscossione degli oneri concessori in conformità al presente regolamento provvisorio.
4. di dare atto, stante l'urgenza di provvedere per le motivazioni riportate, di acquisire con votazione separata l'immediata esecutività ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lvo 267/2000

L'Assessore
Avv. Gianluigi DE MARTINO

Oggetto: ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO DI CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE E PER LA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI , NONCHE' DEL CANONE PER AREE E SPAZI DESTINATI AI MERCATALI IN STRUTTURE PRIVATE ATTREZZATE LOCALE ALL'ENTE.
DISCIPLINA PROVVISORIA

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Visti:

- l'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), che dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'istituzione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, in sostituzione, tra le altre, delle presenti entrate: Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP); Imposta comunale sulla pubblicità (ICP); Diritto sulle pubbliche affissioni (DPA);
- l'art. 1, comma 837, della citata Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2021, che i Comuni istituiscano il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842, dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (TARI e TARIP);

Considerato che:

- l'art. 1, commi da 817 a 836, della richiamata Legge 27 dicembre 2019, n. 160, detta la disciplina del canone unico per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, di cui al comma 816 sopra citato;
- l'art. 1, comma 821, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Il comma 837, del citato art.1, della medesima legge, stabilisce, inoltre, che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, è disciplinato sempre dal regolamento comunale;
- l'art. 1, commi da 838 a 845, della suddetta Legge 27 dicembre 2019, n. 160, riporta la disciplina del canone per l'occupazione su aree e spazi destinati ai mercati, ai sensi del comma 837 sopra richiamato,

Preso atto che l'art. 1, comma 847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abrogato il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in materia di ICP/DPA ed il Capo II del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507, in ordine alla TOSAP, nonché gli articoli 62 e 63 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, relativi, rispettivamente all'imposta comunale sulla pubblicità nonché al diritto sulle pubbliche affissioni ed ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni;

Rilevato che l'art. 4, comma 3-quater, del D L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 (c.d. decreto "milleproroghe"), ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non sono efficaci per l'anno 2020 e, dunque, i loro effetti decorrono dal 1° gennaio 2021;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, recante "*potestà regolamentare generale delle province e dei Comuni*", il quale prevede, al comma 1, che: *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

Rammentato che l'art. 1, comma 821, della più volte citata Legge n. 160/2019 fornisce indicazioni in merito alla potestà regolamentare del Canone unico di cui al presente atto;

Considerato che sono abrogati i precedenti prelievi relativi all'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il tributo per la diffusione dei messaggi pubblicitari;

Dato atto che in ragione della soppressione dei precedenti prelievi, come sopra specificato, e della contestuale introduzione del Canone unico e del Canone dei mercati, di cui all'art. 1, comma 816 e seguenti, della Legge n. 160/2019, è necessario provvedere all'istituzione, in via provvisoria, di detto Canone unico e Canone dei mercati, a decorrere dal 1° gennaio 2021, rinviando l'approvazione del relativo regolamento definitivo e delle relative tariffe per l'anno 2021 a successivi provvedimenti;

Richiamato il citato l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale testualmente prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 è stato differito al 31 marzo 2021;

Ritenuto, altresì, necessario dettare una disciplina transitoria, diretta ad individuare la modalità di calcolo dell'ammontare dovuto per i Canoni suddetti e per il loro pagamento, prevedendo che l'importo dovuto, in via provvisoria, sia pari a quello risultante dall'applicazione delle tariffe dei tributi e Canoni soppressi, con successiva verifica di conguaglio;

Visto l'art. 42, comma 1, lettera f), del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento comunale di disciplina delle entrate;

SI RENDE NECESSARIO

5. Di istituire il canone unico patrimoniale e canone di concessione dei mercati, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
6. Di approvare, nelle more dell'adozione della regolamentazione definitiva dei citati canoni e delle relative tariffe, la regolamentazione provvisoria così come in prosieguo costituita;
7. Di demandare agli Uffici comunali preposti l'istruttoria delle pratiche già trasmesse nel portale gestionale dell'Ente ed il consequenziale rilascio dei provvedimenti concessori e al Concessionario Andreani Tributi srl la riscossione degli oneri concessori in conformità al presente regolamento provvisorio.

ARTICOLO 1

Istituzione del Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzativo e esposizione pubblicitaria

A decorrere dal 1° gennaio 2021 è istituito nel Comune di Sorrento, ai sensi dell'art. 1, comma 816, della L. 27/12/2019, n. 160, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1, commi da 816 a 836, della L. 27/12/2019, n. 160, in sostituzione del Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), dell'Imposta comunale sulla pubblicità, del Diritto sulle pubbliche affissioni e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del D. Lgs 30/04/1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

ARTICOLO 2

Istituzione del canone di concessione per l'occupazione delle aree mercatali in strutture private attrezzate locate all'Ente comunale

A decorrere dal 1° gennaio 2021 è altresì istituito nel Comune di Sorrento, ai sensi dell'art. 1, comma 837, della L. 27/12/2019, n. 160, il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti a strutture private attrezzate, locate dall'Ente

ARTICOLO 3

Disciplina transitoria del Canone

Al fine di pervenire ad una regolamentazione definitiva, partecipativa e condivisa, a base della nuova regolamentazione, si applica in via provvisoria, quanto in prosieguo:

1. ai fini del rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e la dinamica applicativa dell'attuazione del presupposto previsto dalla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della L. 27/12/2019, n. 160, si applica il Regolamento di disciplina del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n°73/2006 e s.m.i., a cui sifa espresso rinvio;
2. ai fini del rilascio delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari e le pubbliche affissioni, la dinamica applicativa dell'attuazione del presupposto previsto dalla lettera b) del comma 819 dell'articolo 1 della L. 27/12/2019, n. 160 si applica il Regolamento per

- l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 6/03/2007,
3. ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'occupazione delle aree mercatali in strutture private attrezzate locate all'Ente comunale si applica il canone stabilito con delibera di Consiglio Comunale nell'anno 2014

ARTICOLO 4

Determinazione dell'acconto e del conguaglio

Gli importi così come calcolati costituiscono per l'anno 2021 acconto su quanto dovuto, facendo presente che il conguaglio sarà determinato con il regolamento finale, da approvarsi entro il corrente anno solare e significando inoltre che l'importo di conguaglio dovrà essere versato entro il termine di 60 giorni dall'approvazione delle tariffe definitive, senza applicazione di sanzioni ed interessi. Nel caso emerga una differenza negativa, la stessa potrà essere richiesta a rimborso o compensata secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento comunale.

ARTICOLO 5

Entrata in vigore e cessazione della validità

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021 e cessa la validità con l'entrata in vigore del Regolamento definitivo per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sarà approvato ai sensi della L. 27/12/2019, n. 160 e dell'articolo 53, della legge n° 388/2000, entro il corrente anno solare.

Il regolamento di cui al presente provvedimento deve essere pubblicato nel sito istituzionale di questo Ente;

Il Titolare P.O. SUAP
Dr.ssa Silvana Gargiulo

Il Dirigente del IV Dip
Ing. Alfonso Donadio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO DI CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE E PER LA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI, NONCHE' DEL CANONE PER AREE E SPAZI DESTINATI AI MERCATALI IN STRUTTURE PRIVATE ATTREZZATE LOCALE ALL'ENTE. DISCIPLINA PROVVISORIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE

Comune di Sorrento, li 03/03/2021

Il Dirigente del IV Dip
Ing. Alfonso Donadio



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO DI CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE E PER LA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI , NONCHE' DEL CANONE PER AREE E SPAZI DESTINATI AI MERCATALI IN STRUTTURE PRIVATE ATTREZZATE LOCALE ALL'ENTE. DISCIPLINA PROVVISORIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE

Comune di Sorrento, li 05/03/2021

**IL DIRIGENTE AD INTERIM
DOTT. DONATO SARNO**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: *Istituzione del canone patrimoniale unico di concessione ed autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, nonché del canone per aree e spazi destinati ai mercatali in strutture private attrezzate locate all'Ente. Disciplina provvisoria.*

COLLEGIO DEI REVISORI

in riferimento alla richiesta di parere sulla proposta in oggetto ed in seguito all'esame della documentazione a corredo;

- visto il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa reso dal Responsabile del Servizio;
- visto il parere di regolarità contabile reso dal Responsabile dei Servizi Finanziari;

il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b, punto 6 del D Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di cui in oggetto.

Comune di Sorrento, 11 marzo 2021

Il Collegio dei Revisori dei Conti

dott. Gennaro Gammarota - Presidente ✓
dott.ssa Sonia Caputo - Componente ✓
dott. Michele Giordano - Componente ✓

Comune di Sorrento
Città Metropolitana di Napoli

CONSIGLIO COMUNALE seduta del 29/03/2021

PUNTO 6

“Istituzione del canone patrimoniale unico di concessione ed autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile per la diffusione dei messaggi pubblicitari, nonché del canone per aree e spazi destinati ai mercatali in strutture private attrezzate locale all'Ente. Disciplina provvisoria”

PRESIDENTE - Passiamo ora invece alla trattazione del sesto punto iscritto all'ordine del giorno: “Istituzione del canone patrimoniale unico di concessione ed autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile per la diffusione dei messaggi pubblicitari, nonché del canone per aree e spazi destinati ai mercatali in strutture private attrezzate locale all'Ente. Disciplina provvisoria”
In merito a ciò passo nuovamente la parola Sindaco per illustrarci questo nuovo regolamento. Prego

SINDACO - Istituzione del canone patrimoniale unico di concessione di autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile per la diffusione dei messaggi pubblicitari nonché il canone per aree e spazi destinati ai mercatali in strutture private attrezzate Locate all'Ente.

Disciplina provvisoria

Letta la relazione istruttoria, e ritenuto di condividerla;

Visti altresì:

•l'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), che dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'istituzione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, in sostituzione, tra le altre, delle presenti entrate: Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP); Imposta comunale sulla pubblicità (ICP); Diritto sulle pubbliche affissioni (DPA);

•l'art. 1, comma 837, della citata Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2021, che i Comuni istituiscano il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842,

dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (TARI e TARIP);

Considerato che:

- l'art. 1, commi da 817 a 836, della richiamata Legge 27 dicembre 2019, n. 160, detta la disciplina del canone unico per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, di cui al comma 816 sopra citato;
- l'art. 1, comma 821, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Il comma 837, della citata art. 1, della medesima legge, stabilisce, inoltre, che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, è disciplinato sempre dal regolamento comunale;
- l'art. 1, commi da 838 a 845, della suddetta Legge 27 dicembre 2019, n. 160, riporta la disciplina del canone per l'occupazione su aree e spazi destinati ai mercati, ai sensi del comma 837 sopra richiamato;

Preso atto che l'art. 1, comma 847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abrogato il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in materia di ICP/DPA ed il Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in ordine alla TOSAP, nonché gli articoli 62 e 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, relativi, rispettivamente all'imposta comunale sulla pubblicità nonché al diritto sulle pubbliche affissioni ed ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni;

Rilevato che l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 (c.d. decreto "milleproroghe"), ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non sono efficaci per l'anno 2020 e, dunque, i loro effetti decorrono dal 1° gennaio 2021;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, recante "potestà regolamentare generale delle province e dei Comuni", il quale prevede, al comma 1, che: le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Rammentato che l'art. 1, comma 821, della più volte citata Legge n. 160/2019 fornisce indicazioni in merito alla potestà regolamentare del Canone unico di cui al presente atto;

Considerato che sono abrogati i precedenti prelievi relativi all'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il tributo per la diffusione dei messaggi pubblicitari;

Dato atto che in ragione della soppressione dei precedenti prelievi, come sopra specificato, e della contestuale introduzione del Canone unico e del Canone dei mercati, di cui all'art. 1, comma 816 e seguenti, della Legge n. 160/2019, è necessario provvedere all'istituzione, in via provvisoria, di detto Canone unico e Canone dei mercati, a decorrere dal 1° gennaio 2021 rinviando l'approvazione del relativo regolamento definitivo e delle relative tariffe per l'anno 2021 a successivi provvedimenti;

Richiamato il citato art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale testualmente prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 è stato differito al 31 marzo 2021; Ritenuto, altresì, necessario dettare una disciplina transitoria, diretta ad individuare la modalità di calcolo dell'ammontare dovuto per i Canoni suddetti e per il loro pagamento, prevedendo che l'importo dovuto, in via provvisoria, sia pari a quello risultante dall'applicazione delle tariffe dei tributi e Canoni soppressi, con successiva verifica di conguaglio;

Visto l'art. 42, comma 1, lettera f), del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento comunale di disciplina delle entrate;

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. Di istituire il canone unico patrimoniale e canone di concessione dei mercati, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

2. Di approvare, nelle more dell'adozione della regolamentazione definitiva dei citati canoni e delle relative tariffe, la regolamentazione provvisoria così come in prosieguo costituita.

E ovviamente diamo per letti gli articoli che seguono

PRESIDENTE - Perfetto Sindaco. Apriamo la discussione, c'è qualche consigliere che chiede parola in merito? No, fatto ciò, passiamo direttamente alla votazione così come è stato proposto:

Voti favorevoli? 14 prendiamo atto che nel frattempo il consigliere Gargiulo Mario ha abbandonato l'aula

Voti contrari? 0

Astenuti? 1 consigliere Acampora Alessandro

Per l'immediata eseguibilità? sempre 14

Contrari? 0

Astenuti? 1 il consigliere Acampora Alessandro

Il Consiglio approva



Comune di Sorrento
Città Metropolitana di Napoli

Letto, il presente verbale è sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Candida Morgera)

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE**
(Rag. Luigi Di Prisco)

Della suddetta deliberazione, ai sensi dell'art 124 del T.U. n 267 del 18/08/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Casa Comunale, li **17 APR. 2021**

**IL MESSO NOTIFICATORE
ROTOLO ANTONINO**



Comune di Sorrento
Città Metropolitanamente Napoli

Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE CONSILIARE
N. 26 del 20 APRILE 2021

OGGETTO: PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021

L'anno 2021, il giorno 20, del mese di APRILE, alle ore 16:30, nella sala delle adunanze consiliari della Casa Comunale a seguito di invito diramato in data 15 aprile 2021 prot. n. 14330 dal Presidente del C.C. si è riunito il Consiglio Comunale in sessione pubblica, di seconda convocazione.

Presiede la seduta il Consigliere Comunale Di Prisco Luigi nella qualità di Presidente del C.C

Coppola Massimo - SINDACO - Presente

Pane Paolo	Componente del Consiglio	Presente
Ioviero Giuseppina Desiree	Componente del Consiglio	Presente
Sorrentino Vincenzo	Componente del Consiglio	Presente
Mauro Gaetano	Componente del Consiglio	Presente
Di Prisco Luigi	Componente del Consiglio	Presente
De Angelis Elvira	Componente del Consiglio	Assente
Savarese Imma	Componente del Consiglio	Presente
Fiorentino Eduardo	Componente del Consiglio	Presente
Di Leva Rossella	Componente del Consiglio	Presente
Cafiero Luciana	Componente del Consiglio	Presente
Gargiulo Ivan	Componente del Consiglio	Presente
Gargiulo Luigi	Componente del Consiglio	Presente
Cuomo Federico	Componente del Consiglio	Assente
Acampora Alessandro	Componente del Consiglio	Presente
Pontecorvo Mariano	Componente del Consiglio	Presente
Gargiulo Mario	Componente del Consiglio	Assente

Dei consiglieri Comunali sono presenti N. 13 oltre il Sindaco ed Assenti N. 3.

Sono giustificati i Consiglieri De Angelis Elvira – Gargiulo Mario.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Candida Morgera, incaricato della redazione del verbale.

Partecipa alla seduta l'Assessore Fiorentino Antonino.

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Il Presidente introduce l'argomento avente ad oggetto: **“Proposta di regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, legge 16/2019 . Decorrenza 1 gennaio 2021”**.

Il Presidente dà atto che in data odierna è pervenuta la nota prot. n. 14879 a firma del dirigente del 4° dipartimento di modifica della proposta de qua, corredata dei relativi pareri, che si allega.

Successivamente il Partito democratico presenta una proposta di emendamento a firma del Consigliere Ivan Gargiulo assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 14898, che si allega.

Al fine di esaminare la sopravvenuta proposta e istruire il relativo emendamento si propone una sospensione di 15 minuti che viene approvata all'unanimità con votazione espressa per alzata di mano.

*Alle ore 17,12 la seduta è temporaneamente sospesa *

Alle ore 18,14 alla ripresa dei lavori si procede di nuovo all'appello

Risultano presenti n. 13 Consiglieri (Pane Paolo, Ioviero Giuseppina Desiree, Sorrentino Vincenzo, Mauro Gaetano, Di Prisco Luigi, Savarese Imma, Fiorentino Eduardo, Di Leva Rossella, Cafiero Luciana, Gargiulo Ivan, Gargiulo Luigi, Cuomo Federico, Acampora Alessandro) oltre il Sindaco.

Sono assenti n 3 Consiglieri (De Angelis Elvira, Pontecorvo Mariano, Gargiulo Mario).

E' presente l' Assessore Fiorentino Antonino.

Si passa all'esame dell'emendamento e sottoposto a votazione che viene espressa per alzata di mano e riporta il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 13 oltre il Sindaco

Consiglieri assenti: n. 3

Voti favorevoli: n. 13

Voti contrari: n. 1 (Acampora Alessandro)

Astenuti: n. 0

II CONSIGLIO COMUNALE

con la seguente successiva e separata votazione espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti. n. 13 oltre il Sindaco

Consiglieri assenti: n. 3

Voti favorevoli: n. 13

Voti contrari: n. 1

Astenuti: n. 0

DELIBERA

di rendere l'emendamento immediatamente eseguibile.

L'emendamento è approvato all'unanimità e il Presidente mette a votazione il Regolamento così come emendato.

II CONSIGLIO COMUNALE



VISTA la proposta di delibera che si allega;

VISTO il parere di regolarità tecnica ex art. 49 del Decreto Legislativo n.267/2000 che si allega;

VISTO il parere di regolarità contabile ex art. 49 del Decreto Legislativo n.267/2000 che si allega;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori che si allega;

VISTO l'emendamento prot. n. 14898 del 20/04/2021 che si allega;

UDITI gli interventi;

con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti: n. 13 oltre il Sindaco

Consiglieri assenti: n. 3

Voti favorevoli: n. 13

Voti contrari: n. 1 (Acampora Alessandro)

Astenuti: n. 0

DELIBERA

Di approvare il Regolamento così come emendato, che si allega.

II CONSIGLIO COMUNALE

con la seguente successiva e separata votazione espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti: n. 13 oltre il Sindaco

Consiglieri assenti: n. 3

Voti favorevoli: n. 13

Voti contrari: n. 1

Astenuti: n. 0

DELIBERA

di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134 del Decreto Legislativo n.267/2000.

Tutti gli interventi sono riportati nel testo del resoconto integrale della seduta, trascritto dalla registrazione audio della seduta, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

Oggetto: PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29/03/2021 veniva approvata l'istituzione del canone unico patrimoniale e la disciplina provvisoria, in attesa di approvazione del nuovo regolamento;
 - l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che " i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
 - per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi
 - ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68
 - l'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
- VISTA** la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede
- il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati:
- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni

all'installazione degli impianti pubblicitari.

b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie,

c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20 000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune,

d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni,

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie,

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847,

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale,

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale.

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe*

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che si articola di numero 56 articoli e numero 4 (quattro) allegati.

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente.

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

PROPONE DI DELIBERARE

- 1 L'approvazione del Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico di esposizione pubblicitaria e canone mercatale Decorrenza 1 gennaio 2021, ai sensi della Legge 160/2019, composto di n. 56 articoli e 4 allegati di cui: l'allegato A riportante la classificazione delle strade, l'allegato B riportante le tariffe standard e i coefficienti moltiplicatori



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

dell'occupazione di suolo pubblico, l'allegato C riportante le tariffe standard e i coefficienti moltiplicatori delle esposizioni pubblicitarie e l'allegato D riportante le tariffe delle pubbliche affissioni, tutti formanti parte integrante della presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. Di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;
3. Di dare mandato ai Responsabili del Settore tributi e del settore Commercio di curare tutti gli adempimenti connessi e consequenziali al presente atto;
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000,

IL DIRIGENTE DEL IV DIPARTIMENTO

ING. ALFONSO DONADIO

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DONADIO ALFONSO
CODICE FISCALE: TINIT-DNDLNS56M25L245F



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE

Comune di Sorrento, li 15/04/2021

IL RESPONSABILE DEL IV DIP

ING. ALFONSO DONADIO

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da.

NOME: DONADIO ALFONSO

CODICE FISCALE: TINIT-DNDLNS56M25L245F

DATA FIRMA: 15/04/2021 18:40:11

IMPRONTA: 37313731633734613830656332326163333566323931313536613465353565386139643736323837

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE

Comune di Sorrento, li 15/04/2021

IL DIRIGENTE DEL V DIPARTIMENTO

DOTT. DONATO SARNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021

COLLEGIO DEI REVISORI

in riferimento alla richiesta di parere sulla proposta in oggetto ed in seguito all'esame della documentazione a corredo;

- visto il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa reso dal Responsabile del Servizio;
- visto il parere di regolarità contabile reso dal Responsabile dei Servizi Finanziari;

Il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b, punto 6 del D. Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di cui in oggetto.

Comune di Sorrento, 15 aprile 2021

Il Collegio dei Revisori dei Conti

dott. Gennaro Gammarota - Presidente

dott. Michele Giordano - Componente

Comune di SORRENTO

Città Metropolitana di Napoli

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA**

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del

TITOLO I – Disposizioni sistematiche

- Articolo 1** - Ambito e finalità del regolamento
- Articolo 2** - Definizioni e disposizioni generali
- Articolo 3** - Presupposto del canone
- Articolo 4** – Soggetto obbligato

TITOLO II – Occupazione di spazi e aree pubbliche

- Articolo 5** – Istanze per l’occupazione di suolo pubblico
- Articolo 6** - Tipi di occupazione
- Articolo 7** – Occupazioni occasionali
- Articolo 8** - Occupazioni d’urgenza
- Articolo 9** - rilascio della concessione
- Articolo 10** - Titolarità della concessione e subentro
- Articolo 11** - Rinnovo, proroga e disdetta
- Articolo 12** - Modifica, sospensione e revoca d’ufficio
- Articolo 13** - Decadenza ed estinzione della concessione
- Articolo 14** - Occupazioni abusive

TITOLO III – Esposizioni pubblicitarie

- Articolo 15** - Istanze per i messaggi pubblicitari
- Articolo 16** - Tipologie di impianti pubblicitari
- Articolo 17** - Rimozione della pubblicità
- Articolo 18** - Le esposizioni pubblicitarie abusive

TITOLO IV - tariffe canone, riduzioni, esenzioni

- Articolo 19** - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico
- Articolo 20** - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie
- Articolo 21** - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
- Articolo 22** - Determinazione delle tariffe annuali
- Articolo 23** - Determinazione delle tariffe giornaliere
- Articolo 24** - Determinazione del canone
- Articolo 25** - Occupazioni ed esposizioni pubblicitarie non assoggettate al canone
- Articolo 26** - Riduzioni del canone
- Articolo 27** - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

TITOLO V - Pubbliche Affissioni

- Articolo 28** – Gestione del servizio delle pubbliche affissioni
- Articolo 29** – Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni
- Articolo 30** – Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

Articolo 31 – Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

Articolo 32 – Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

TITOLO VI riscossione, accertamenti e sanzioni

Articolo 33 - Modalità e termini per il pagamento del canone

Articolo 34 - Rimborsi e compensazione

Articolo 35 – Ravvedimento Operoso

Articolo 36 - Accertamenti - Recupero canone

Articolo 37 - Sanzioni e indennità

Articolo 38 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

Articolo 39 - Autotutela

Articolo 40 – Riscossione coattiva

Articolo 41 - Il Funzionario Responsabile

TITOLO VII - particolari tipologie di occupazione

Articolo 42- Passi carrabili e accessi a raso

Articolo 43- Occupazione con impianti di distribuzione carburante

Articolo 44- Occupazione con attività dello spettacolo viaggiante

Articolo 45 - Occupazione per l'attività di commercio ambulante in forma itinerante o a posto fisso

Articolo 46 - Attività Edile

Articolo 47 - Occupazione effettuata dagli esercizi commerciali

Articolo 48 – Occupazione effettuata dai pubblici esercizi

TITOLO VIII - particolari tipologie di esposizione pubblicitarie

Articolo 49 - Insegne d'esercizio

Articolo 50 - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari

Articolo 51 - Freccie direzionali – preinsegne

Articolo 52 – Locandine

Articolo 53 - Dichiarazioni per particolari fattispecie

Articolo 54 – Divieti e limitazioni

TITOLO IX – Disposizioni finali

Articolo 55 - Regime transitorio

Articolo 56 - Disposizioni finali

ALLEGATI

Allegato “A”

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI AI FINI DELLE
OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Allegato “B”

TARIFFE PER OCCUPAZIONE SUOLO ED AREE PUBBLICHE

Allegato “C”

TARIFFE PER ESPOSIZIONE MEZZI PUBBLICITARI

Allegato “D”

TARIFFE PER DIRITTI SU PUBBLICHE AFFISSIONI

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 di seguito "canone" e dalle successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito del regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi).

2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

3. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

Articolo 2

Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:

a) occupazione: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a), l'occupazione di spazi appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti;

b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;

c) canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);

d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c)

e) indennità: la somma dovuta al Comune per l'occupazione abusiva o l'esposizione abusiva dei mezzi pubblicitari o delle affissioni.

2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

3. Per le occupazioni occasionali di cui all'art. 7, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.

4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno
5. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica a firma di tecnico abilitato.
6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
7. *Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.*
8. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione e deve essere istruita entro i 30 giorni successivi alla presentazione della domanda.
9. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
10. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 3 **Presupposto del canone**

1. Il canone è dovuto per:
 - a) l'occupazione, anche abusiva delle aree appartenenti al patrimonio indisponibile dell'Ente e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private qualora soggette a diritto di pubblico passaggio, costituito ai termini di legge;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante strutture o impianti installati su aree appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni, servizi, attività di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai titoli edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina di settore, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche di cui al D. Lgs 42/2004.

Articolo 4 **Soggetto obbligato**

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della legge 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale ed in solido dal proprietario del bene su cui insiste o al quale si relaziona; per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio e il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art. 1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.
5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

TITOLO II – OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

Articolo 5 **Istanze per l'occupazione di suolo pubblico**

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche o di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi espliciti per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente o l'invio tramite indirizzo PEC del Comune.

La domanda va presentata almeno 30 giorni prima della data di inizio dell'occupazione, salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza.

In assenza di un termine specifico presente nelle regolamentazioni dell'Ente, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di acquisizione all'Ente dell'apposita istanza, fermo restando che l'istanza sia corredata di tutti gli atti richiesti.

2. La domanda, sottoscritta dal soggetto istante o intermediario munito dei poteri di firma, deve essere presentata a norma di legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di Partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
- c) l'ubicazione dello spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
- d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari con grafici a firma di tecnico abilitato;
- e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
- f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi o strumenti con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eseguire, facendo presente che sull'opera o l'impianto dovranno essere assentiti con il pertinente rilascio del titolo edilizio/paesaggistico.

In allegato alla domanda deve essere prodotta la ricevuta attestante il versamento dei diritti di segreteria e d'istruttoria vigente, anche tramite il Servizio PAGOPA.

3. In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 art. 76 e 77 di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.

4. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari per la particolare tipologia di occupazione. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata che si intende occupare in scala 1:200 o minore, in ogni caso in linea con l'opera che si intende realizzare, da cui si evince l'esatta ubicazione dell'occupazione con particolare riferimento alla sezione della sede stradale, con evidenziate le misure della carreggiata, del marciapiede e/o delle banchine stradali, rappresentando anche eventuali ostacoli quali arredo urbano, verde pubblico o segnaletica stradale e le misure dell'occupazione e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare, particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

La comunicazione inviata dal SUAP tramite pec sull'indirizzo indicato dall'istante in sede di domanda, in merito alla richiesta di integrazione volta a conformarsi e/o produrre la documentazione mancante e/o incompleta di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e conseguenziale archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.

5. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione rispetto all'anno precedente e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.

6. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve sempre richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

7. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al successivo articolo 7.

8. La richiesta di occupazione deve essere indirizzata ai competenti uffici e nello specifico:

All'Ufficio Tecnico

- per tutte le occupazioni di suolo pubblico permanenti non rientranti nella specifica competenza di altri Uffici (bocche di lupo, tubazioni nel sottosuolo, ecc.);
- per occupazioni di suolo pubblico permanenti o temporanee derivanti da attività edilizia compresi interventi marginali di manutenzione;
- per l'autorizzazione allo scavo con condutture ed impianti; per occupazione di suolo pubblico con tabelle di indicazione segnaletica e passi carrabili;
- per occupazioni di suolo pubblico con insegne e simili a carattere stabile;

Al SUAP tramite piattaforma telematica accessibile dall'homepage del sito del Comune di Sorrento:

- per l'occupazione di suolo pubblico temporanea o permanente antistante gli esercizi commerciali ed i pubblici esercizi;
- per tutte le occupazioni inerenti le attività produttive;

AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

- per occupazioni in occasione di fiere, spettacoli viaggianti e per occupazioni aventi natura occasionale quali ad esempio traslochi, concerti, manifestazioni sportive, raduni, sagre, feste, manifestazioni religiose, raccolta di firme, deposito materiale, occupazioni a carattere politico nonché per le occupazioni occasionali;

La concessione amministrativa di occupazione di suolo pubblico ed aree pubbliche è rilasciata dal Dirigente degli Uffici sopra indicati o su delega dal P.O. di settore.

9. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

10. Le strutture organizzative sopra elencate trasmettono al Corpo di Polizia Municipale, ai fini dell'effettuazione dei controlli di competenza, copia delle concessioni rilasciate. Il Corpo di Polizia Locale controllerà, con periodicità bimestrale, l'osservanza delle prescrizioni contenute nelle concessioni rilasciate con particolare riguardo alla superficie concessa.

Articolo 6 Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

- a) sono **permanenti** le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata superiore all'anno, e che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono **temporanee** le occupazioni di durata fino all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate – previa conferma - per più annualità, fermo restando diverse e successive valutazioni da parte dell'Ente.

2. Per le concessioni di occupazione di suolo pubblico permanenti o temporanee è fatta sempre salva la discrezionalità dell'ente di modificarle o revocarle in caso di sopraggiunte valutazioni di natura ambientale e di viabilità, nonché per qualsiasi altra motivazione attinente all'ordine e all'interesse pubblico.

Articolo 7

Occupazioni occasionali

Si intendono occupazioni occasionali:

- a) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione;
- b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose.

Art. 8

Occupazioni d'urgenza

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio tecnico comunale ed al Comando Polizia Locale e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, *entro il settimo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione all'Ufficio Tecnico*, che provvederà a rilasciare – sussistendone i requisiti –, la relativa concessione in sanatoria, ovvero ad applicare le sanzioni prescritte con l'obbligo di immediata liberazione dell'area.
3. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Articolo 9

Rilascio della concessione OSAP

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione ricevuta l'istanza di occupazione di suolo pubblico avvia la procedura istruttoria. Il termine di conclusione del procedimento è stabilito in giorni 30 (trenta) come prescritto dal comma 2 art. 2 della Legge 241/1990 e succ. mod. e int. Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie attraverso una richiesta di integrazione o il ricorso ad un parere tecnico endoprocedimentale, il termine è interrotto per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni ai sensi del comma 7 art. 2 della L. 241/90 e succ. mod. e int.
2. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo all'Ente entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, fermo restando che all'ente viene concessa la possibilità di richiedere il permanere dell'interesse alla concessione, con conseguente archiviazione del procedimento in caso di mancato riscontro.
3. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività, fermo restando in ogni caso l'autorità in capo all'Ente di mediare l'assegnazione di aree a richiesta plurima.

4 Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione richiede il versamento di un **deposito cauzionale**, di cui all'art 27 comma 9 del Codice della Strada, o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:

- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
- c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino dello stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica dell'effettivo ripristino dello stato dei luoghi.

5. Nel caso di Enti, Aziende e Società erogatrici di pubblici servizi è fatto obbligo, nel rilascio delle concessioni, la previsione della pavimentazione completa della sede stradale interessata all'intervento. Salvo casi eccezionali l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori stradali deve essere limitata al periodo novembre-marzo.

6. Al termine dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dovuto per l'intero ammontare e, ove ricorrono i presupposti, del prospetto del piano di rateizzo.

7. Costituisce causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione il mancato pagamento del canone di cui al precedente punto 5 o l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canone relativo all'occupazione per l'anno precedente.

8. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio all'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 8 in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo concessorio e consentita, dalla data indicata nel provvedimento.

9. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

Articolo 10

Titolarità della concessione e subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;

- b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne *immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato*;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione,
- d) versare il canone alle scadenze previste;
- e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
- f) provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando prioritariamente il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'art. 9, comma 4;
- g) rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
- h) custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
- i) rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.

2. Chi intende succedere, a qualsiasi titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ad esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

6. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario si può prendere in esame il rimborso per il periodo non fruito solo se dovuto ad esigenza dell'Ente.

Articolo 11 Rinnovo, proroga, disdetta

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo o la proroga.
2. La domanda di rinnovo o di proroga deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'art. 5 del presente Regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si richiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio delle concessioni, qualora siano intervenute modifiche o integrazioni
5. Il rinnovo o la proroga della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone della concessione o autorizzazione per la quale si chiede il rinnovo.

Articolo 12 Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

- 1 Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione, in caso di

occupazioni permanenti, ovvero in misura proporzionale ai giorni di sospensione, in caso di occupazione temporanea.

3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.

4. I provvedimenti, di cui al primo comma, sono comunicati tramite l'indirizzo pec comunicato dall'istante nella domanda, ovvero con altra modalità idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento verificatosi di interesse pubblico.

5. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

Articolo 13 **Decadenza ed estinzione della concessione**

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico;
- c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
- d) il mancato pagamento del canone dovuto nei termini stabiliti;

Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

2. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la *sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa*, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.

3. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 14 **Occupazioni abusive**

1. Sono abusive le occupazioni:

- a) effettuate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- c) protratte oltre l'orario o il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
- d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;

e) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento

2. Per la rimozione delle occupazioni abusive si provvede d'ufficio in danno dell'occupante. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno posto in essere l'occupazione abusiva.

3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss mm.ii..

4. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, colui che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

TITOLO III – ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 15

Istanze per i messaggi pubblicitari

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.

3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Tributi, e nel caso di concessione al Concessionario il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.

4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

6. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

7 La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

8. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve sempre ottenere il titolo per l'esposizione, pena la sanzione prevista.

Articolo 16 **Tipologie di impianti pubblicitari**

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

Insegna di esercizio:

contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Sono considerate insegne di esercizio anche quelle apposte per l'individuazione dei negozi in "franchising" e simili (concessionari monomarca), nonché le insegne recanti il logo delle società petrolifere e finalizzate a contraddistinguere le stazioni di servizio dei distributori di carburanti. Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi

Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

Pubblicità su veicoli e natanti.

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

Pubblicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riprodotte messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi

Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

Preinsegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 17 Rimozione della pubblicità

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 18

Le esposizioni pubblicitarie abusive

1. Gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

TITOLO IV - TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 19

Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) durata dell'occupazione;
- b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) tipologia;
- d) finalità;
- e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

3. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

4. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq, e quindi autonomamente imponibili, devono essere arrotondate singolarmente.

5. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

Articolo 20

Criteria per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

7. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

8. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

Articolo 21

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per le iniziative pubblicitarie, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro

importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine ai fini della componente di occupazione suolo pubblico è basata su **5** categorie di strada e costituisce l'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante.

3. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine ai fini della componente pubblicitaria è basata su un'unica categoria di strada.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su spazi ed aree pubbliche classificate in differenti categorie, ai fini della applicazione del canone si fa riferimento alla categoria nella quale ricade la maggiore porzione (almeno il 50%) di area occupata.

5. Per le nuove strade, fino all'aggiornamento delle zone, il canone viene applicato facendo riferimento alla categoria delle strade limitrofe.

Articolo 22

Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.

2. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è *determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.*

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione

4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale

5. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 23

Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.

Articolo 24 **Determinazione del canone**

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie **permanenti**, il canone è dovuto, quale *obbligazione autonoma*, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.

Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese.

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie **temporanee** di durata fino a 30 giorni il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria. Nel caso di esposizioni pubblicitarie di durata superiore a 30 giorni si applicherà per ogni mese o frazione, in luogo della tariffa giornaliera, la tariffa standard annuale frazionata in dodicesimi

3. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata nella misura del 100% della tariffa base

4. Limitatamente alle esposizioni pubblicitarie temporanee di carattere commerciale viene applicata *una maggiorazione stagionale del 50%*, per il periodo dal 1° giugno al 30 settembre.

5. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.

6. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

7. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto.

8. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

Articolo 25 **Occupazioni ed esposizioni pubblicitarie non assoggettate al canone**

Sono esenti dal canone di concessione:

1) le occupazioni direttamente realizzate dallo Stato, dalle Regioni,

dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi e da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato;

2) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione di beni e servizi ai sensi del Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998, purché senza scopo di lucro e di durata non superiore a 48 ore;

3) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;

4) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;

5) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS, di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che tali organizzazioni risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze per l'esercizio di attività aventi natura statutaria;

6) le occupazioni di coloro che esercitano il commercio ambulante in forma itinerante, solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuoterne il prezzo. Tale operazione in ogni caso non può prolungarsi per più di 60 minuti nello stesso punto, dopo di ché il commerciante dovrà spostarsi ad almeno 500 mt. di distanza. In caso contrario l'occupazione abusiva sarà considerata come avvenuta su posteggio senza autorizzazione, ai sensi del D.Lgs 114 del 30.03.1998 e succ.ve modificazioni, e come tale contestata dai competenti organi di polizia, facendo salve le ulteriori sanzioni previste dal Codice della Strada;

7) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose purché riguardino le festività o ricorrenze medesime;

8) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;

9) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;

10) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi;

11) le occupazioni di aree cimiteriali;

12) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

13) le occupazioni in soprassuolo, permanenti e temporanee, effettuate con balconi, bow-windows, verande e similari;

14) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti,

15) le occupazioni con passi carrabili, la cui relativa tassa sia stata definitivamente assolta ai sensi dell'articolo 44, comma 11 del Decreto Legislativo n. 507/1993 e legislazione precedente;

16) le occupazioni effettuate da privati con opere volte all'abbattimento delle barriere architettoniche;

17) le occupazioni con i passi carrabili realizzate da soggetti portatori di handicap deambulatorio o da suoi familiari conviventi;

18) le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;

19) le occupazioni in soprassuolo con tende e simili;

20) le occupazioni in soprassuolo con pensiline e simili

21) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle e/o sulle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

22) gli avvisi al pubblico esposti nelle e/o sulle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze dal punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli

- riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- 23) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione,
- 24) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita,
- 25) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- 26) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi;
- 27) la pubblicità in qualunque modo realizzata rivolta all'interno degli impianti sportivi utilizzati per attività sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti organizzate da società riconosciute dal Comune di Sorrento;
- 28) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- 29) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- 30) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- 31) gli addobbi natalizi privi di marchio e/o di messaggi pubblicitari.
- 32) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- 33) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

Articolo 26 **Riduzioni del canone**

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni:
 - a) È disposta la riduzione del canone nella misura percentuale del 30% per l'occupazione di suolo pubblico destinate alla commercializzazione esclusiva degli articoli tipici della Penisola Sorrentina ovvero i prodotti dell'artigianato locale, ossia gli articoli in legno, ferro, o altro materiale, i prodotti di sartoria ed ogni altro articolo realizzato prevalentemente a mano o comunque con tecniche artigianali locali, con esclusione dei prodotti alimentari.
 - b) È disposta la riduzione del canone del 50% per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune viene riconosciuta l'esenzione dal canone;
2. Il Comune può deliberare annualmente ulteriori forme di agevolazione/esenzione per particolari ragioni di carattere economico e sociale, secondo modalità definite con deliberazione di Giunta Comunale.

Articolo 27

Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria di **Euro 1,50**.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a Euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato a questo comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma PAGO PA di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 28

Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art 27 di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, la ripartizione degli stessi è così determinata:

- a) per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 30 per cento;
- b) per le affissioni di natura commerciale il 50 per cento;
- c) per soggetti privati comunque diversi dal Concessionario di pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette il 20 per cento.

Articolo 29

Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è quella determinata da delibera di Giunta Comunale.

3. Dato atto che, in relazione al disposto dell'art 3, comma 6 del D.Lgs. n° 507/1993, il Comune di Sorrento è interessato da rilevanti flussi turistici, il canone è maggiorato del 50 per cento limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, per il periodo dal 1° giugno al 30 settembre.

4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Articolo 30

Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 37,
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro,
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali,
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

Articolo 31

Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi,
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 32

Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 33

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione o può essere rateizzato con le seguenti modalità:
 - importi superiori ad € **250,00** è ammesso il pagamento in due rate, la prima al rilascio o al rinnovo della concessione e la seconda entro il 30 luglio dello stesso anno;
 - importi superiori ad € 500,00 è ammesso il pagamento in quattro rate, la prima al rilascio o al rinnovo della concessione e le successive entro il 30 aprile, il 31 luglio ed il 31 ottobre dello stesso anno.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il

31/01; per superiori ad € 500,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 30 aprile, il 31 luglio ed il 31 ottobre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

3. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

4. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

5. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui al presente regolamento.

6. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

7. Il Comune o il Concessionario provvede di norma ad inviare annualmente un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l'obbligo in capo al soggetto passivo di provvedere al pagamento del canone dovuto alle prescritte scadenze, pertanto, qualora il soggetto passivo non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile dovrà comunque provvedere al versamento entro i termini.

Articolo 34

Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro i termini di legge.

Articolo 35

Ravvedimento Operoso

1. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio all'art. 50 della legge n. 449 del 1997 e ss.mm.ii..

2. Costituisce causa ostantiva del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario.

Articolo 36

Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Locale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.

3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento-ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 37 **Sanzioni e indennità**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii - le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate dalle disposizioni di cui al comma 821 della Legge 160/2019 e dalla legge 689/1981.

2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:

a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzati abusivamente, un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzati con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

b) per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione di cui alla lettera H del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 viene fissata nella misura 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997 e ss.mm.ii.

4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

Articolo 38

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Locale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro il termine di sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva

Articolo 39

Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata, può richiedere l'annullamento e/o la rettifica dell'atto emanato se ritenuto illegittimo.

Articolo 40

Riscossione coattiva

1. Il procedimento di riscossione coattiva è posto in essere dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia.

Articolo 41

Il Funzionario Responsabile

1. Il Responsabile del Canone è individuato nel Dirigente del servizio competente o suo delegato, cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.

TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 42

Passi carrabili e accessi a raso

1. *Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.*
2. *Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.*
3. *Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.*
4. *Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione.
Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.*
5. *Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Quest'area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.*
6. *Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.*
7. *Nuovi accessi e passi carrabili possono essere previsti previo accertamento dello stato dei luoghi e rilascio di apposita autorizzazione/concessione da parte del competente Ufficio con scadenza il 31/12 del ventesimo anno successivo alla data di rilascio*

Articolo 43
Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le pensiline poste a copertura delle strutture stesse.

Articolo 44
Occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante

1. La concessione è richiesta anche per le attrazioni dello spettacolo viaggiante, cui all'art.4 della Legge 18 marzo 1968 n°337, preventivamente autorizzate dal competente Dirigente comunale in conformità alle norme ed ai regolamenti vigenti.

2. In caso di più domande concorrenti riguardanti l'occupazione della medesima area con attività di spettacolo viaggiante, se non diversamente disposto, costituisce criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive precedentemente effettuate su tale area o in mancanza di tale dato dalla protocollazione della richiesta.

3 L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

Articolo 45
Occupazioni per l'attività di commercio ambulante in forma itinerante o a posto fisso

1. L'esercizio dell'ambulantato in forma itinerante, non può essere esercitato lungo il Corso Italia (tratto incrocio con Viale Nizza fino all'ospedale civile), in Piazza Tasso, Viale Caruso e su tutte le strade o le Piazze a valle del Corso Italia ad eccezione dei borghi marinari e di Piazza A. Lauro.

2. L'esercizio dell'ambulantato a posto fisso potrà essere esercitato unicamente negli spazi ed aree a tale scopo destinate così come individuate nel "PIANO DI COMMERCIO" approvato con deliberazione di C.C. n° 28 dell'8/8/2002.

3. In caso di più domande concorrenti riguardanti l'occupazione della medesima area con attività di esercenti l'attività di commercio ambulante su aree pubbliche di tipo "B" itinerante, se non diversamente disposto, costituisce criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive precedentemente effettuate su tale area o in mancanza di tale dato dalla protocollazione della richiesta.

Articolo 46
Attività Edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

2. Nel periodo 1 aprile – 30 ottobre, all'interno del centro storico cittadino, sono vietate le occupazioni relative a lavori edili che comportano rifacimento della pavimentazione stradale, interventi privati di fabbricati, mostre di negozi e simili. In deroga a tale limitazione, saranno consentite occupazioni temporanee per rimuovere eventuali pericoli o per far fronte a situazioni di emergenza, la cui sussistenza sia documentata ed eventualmente accertabile da personale dell'ufficio tecnico comunale. L'Amministrazione Comunale, può in qualsiasi momento, con proprio atto, revocare o rideterminare il suddetto periodo di divieto

Articolo 47

Occupazione effettuata da esercizi commerciali

1. Per gli esercizi commerciali vengono fissati i seguenti criteri:

- Profondità massima concedibile: a partire dalla superficie perimetrale dell'esercizio per un'ampiezza massima variabile in relazione alla viabilità, alla specifica posizione dell'esercizio, agli altri limiti fissati dal presente Regolamento e dalle altre norme di Legge, comunque non oltre mt. lineari 2.00.
- Lunghezza massima concedibile. pari alla proiezione sulla strada del perimetro esterno dell'esercizio commerciale;
- Altezza massima: mt. lineari 2.00.

2. L'occupazione di suolo pubblico potrà avere ad oggetto anche tratti di marciapiede a condizione che residui una zona di marciapiede di almeno **170 cm.** per il pubblico passaggio.

3. Nel caso di zone sprovviste di marciapiede, ferme restando le limitazioni sopra indicate, il rilascio delle autorizzazioni o concessioni per l'occupazione di suolo pubblico resta subordinato al parere favorevole del Comando Polizia Municipale al fine di valutare se detta occupazione sia ostativa dei flussi di traffico sulla carreggiata, a condizione che residui una zona di almeno 170 cm. per il pubblico passaggio.

4. Ai fini del calcolo del canone, quando l'area in concessione ingloba uno o più ingressi all'esercizio, dal totale dell'area in concessione sarà detratta l'area pari alla profondità dell'occupazione per la lunghezza convenzionale di 100 cm, indipendentemente dal numero di ingressi.

5. Per gli esercizi commerciali, potrà essere concesso anche l'utilizzo di pannelli espositivi a parete, di tipo removibile, ricadenti comunque nella proiezione del perimetro dell'esercizio sulla strada, la cui profondità non potrà in alcun modo essere superiore a 0,20 ml. ed altezza non superiore a mt.2,00, previo parere favorevole del Comando Polizia Municipale. In tal caso alla richiesta di concessione dovrà essere allegato il nulla osta di eventuali proprietari, comproprietari o dell'amministratore nel caso di proprietà condominiali.

6. L'occupazione di suolo pubblico per il settore alimentare e pubblici esercizi potrà avere ad oggetto anche l'installazione di espositori di alimenti o prodotti propri in genere con le seguenti dimensioni:

- profondità cm. 120;
- lunghezza cm 150;
- altezza cm. 200;

L'occupazione del suolo pubblico per i servizi alimentari e pubblici esercizi dovrà avvenire a mezzo di espositori sollevati di almeno 20 cm. dal suolo per motivi di igiene; per espositori si intendono scannetti di legno, scannetti di ferro e strutture con piede a terra.

E' vietata l'occupazione di suolo pubblico con banchi ed espositori per alimenti che non siano conformi alla normativa igienico sanitaria ed alle ulteriori prescrizioni dell'Autorità sanitaria.

7. Ferme restando le limitazioni per l'occupazione di suolo pubblico occupabile sopra fissate, gli espositori autorizzabili dovranno essere installati in parallelo al muro perimetrale.

8. In ogni caso le strutture espositive di qualunque tipo devono essere rimosse al di fuori dell'orario concesso.

Articolo 48 **Occupazione effettuata da pubblici esercizi**

1. Per i pubblici esercizi vengono fissati i seguenti criteri.

Superficie massima concedibile: secondo la disponibilità dell'area, in relazione alla viabilità ed agli altri limiti fissati dal presente Regolamento e dalle altre norme di Legge;

Qualora l'occupazione richiesta si estenda oltre i limiti dello spazio limitrofo all'esercizio, interessando aree antistanti altri esercizi, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, ingressi ad aree condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, dovrà essere prodotto, a pena di nullità della richiesta, l'assenso scritto della proprietà e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione del condominio.

2. L'occupazione potrà avvenire mediante l'installazione di arredi quali tavoli, sedie, ombrelloni e/o similari, o arredi di facile rimozione (quali granitori, frigoriferi, similari) nonché cavalletti pubblicitari, treppiedi, leggi.

E' altresì consentita l'installazione di strutture diverse se preventivamente autorizzate urbanisticamente e/o paesaggisticamente.

3. lo spazio in concessione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, potrà essere opportunamente delimitato con vasi di pietra con impianto di fiori o con altri elementi compatibili con l'arredo urbano e ritenuti idonei ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale e nel rispetto dei vigenti Regolamenti. Tali elementi dovranno ricadere nello spazio in concessione e la manutenzione sarà a carico del concessionario.

Si fa salva la facoltà del responsabile del servizio di autorizzare altre installazioni finalizzate a migliorare l'utilizzo dell'occupazione, in relazione alla circolazione stradale, all'igiene ed alla sicurezza.

4. resta, altresì, precisato che anche i proprietari di zone private adiacenti a strade di pubblico passaggio dovranno uniformarsi ai criteri fissati anche per quanto attiene la delimitazione, superficie concedibile.

5. L'occupazione di suolo pubblico con l'installazione di tavoli e sedie su tratti di marciapiede potrà essere autorizzata a condizione che residui una zona di marciapiede di almeno 170 cm. per il passaggio pedonale.

6. nel caso di zone sprovviste di marciapiede, ferme restando le limitazioni sopra indicate, il rilascio delle autorizzazioni o concessioni per l'occupazione di suolo pubblico resta subordinato al parere favorevole del Comando di Polizia Municipale, al fine di valutare se detta occupazione sia ostativa dei flussi di traffico sulla carreggiata e a condizione che residui una zona di almeno 170 cm. per il pubblico passaggio. Qualora la concessione abbia ad oggetto tratti di carreggiata, la stessa dovrà essere delimitata a cura e spese dell'esercente con gli elementi di arredo indicati dall'Ente.

7 I pubblici esercizi, nel caso di pagamento del canone a scopertura della fascia oraria feriale, alla scadenza sono tenuti a rimuovere tutti gli arredi installati, mentre nel caso di fasce orarie continuate (0-24), tale obbligo non sussiste per la sola superficie occupata con tavoli, sedie, ombrelloni e similari.

8. le occupazioni non annuali obbligano il concessionario a rimuovere di ogni sua cosa lo spazio concesso alla scadenza della concessione temporanea.

9. I suddetti criteri potranno essere derogati per particolari occasioni e/o manifestazioni con espressa autorizzazione dell'Ente e per il periodo strettamente necessario alle manifestazioni medesime su proposta delle associazioni di categoria o comunque patrocinate dalle stesse.

TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

Articolo 49 Insegne d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, e nelle pertinenze di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.
3. Si intendono insegne d'esercizio anche le insegne aventi funzione mista - cioè nel contempo di individuazione dell'esercizio e pubblicitaria per conto di terzi nello stesso mezzo. Sono ammesse soltanto se il messaggio pubblicitario sia riferibile al marchio di un prodotto commercializzato dalla ditta espositrice in misura preminente od esclusiva.

Articolo 50 Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.

Articolo 51 Frecce direzionali - Pre-insegne

1. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.

2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Articolo 52 **Locandine**

1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

Articolo 53 **Dichiarazioni per particolari fattispecie**

1. Per le tipologie di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.

3. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.

4. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.

5. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.

6. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.

Articolo 54 **Divieti e limitazioni**

1. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione l'art. 23 del Codice della Strada di cui al D. Lgs. N.285/92 e gli artt. da 47 a 56 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada emanato con D.P.R. n. 495/92.
2. Per pubblicità sui veicoli trovano applicazione l'art. 23 del Codice della Strada suddetto e l'art. 57 del summenzionato Regolamento di esecuzione.
3. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico è vietata nelle seguenti fasce orarie.
 - dalle ore 22 alle ore 10,
 - dalle ore 13 alle ore 15;
4. E' vietata la pubblicità con mezzi acustici in prossimità di scuole, uffici pubblici, chiese, cimitero e incroci semaforici.
5. La pubblicità mediante lancio di volantini, manifestini o altro materiale pubblicitario, anche da veicoli, è vietata su tutto il territorio comunale.
6. E' vietata l'esposizione di cartelli, manifesti, volantini e simili su pali della luce, alberi, semafori, segnaletica stradale in genere, sui muri di proprietà di terzi o appartenenti al patrimonio pubblico e all'esterno delle recinzioni, anche se in regola con il pagamento del canone sulla pubblicità.

TITOLO IX – Disposizioni finali

Articolo 55 **Regime transitorio**

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'ufficio comunale competente provvede all'esame della compatibilità delle previsioni dell'articolo 5 e 15 del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria il responsabile del procedimento procede:
 - a) all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
 - b) alla richiesta di ulteriore documentazione per l'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal presente regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
3. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
4. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dell'articolo 11.
5. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone unico calcolati in base al presente regolamento.

Articolo 56
Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.

Allegato "A"

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI AI FINI DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

CATEGORIA I

PIAZZA TORQUATO TASSO; LARGO SEDIL DOMINOVA;
VIA FUORO (PIAZZETTA DELIMITATA DAI CIVICI 2-4-6-8-10-12 1-3-5);
VIA S. CESAREO,

CATEGORIA II

CORSO ITALIA (TRATTO ANGOLO B. CAPASSO - PIAZZA A. VENIERO ESCLUSA),
PIAZZA ANGELINA LAURO - PIAZZA MARINAI D'ITALIA;
PIAZZA S. ANTONINO;
PIAZZA S. FRANCESCO;
PIAZZETTA CAPO;
VIALE ENRICO CARUSO;
VIA B. DONNORSO – VIA DEGLI ARCHI; VIA DELL'ACCADEMIA;
VIA FUORO;(CIVICI 14 E 7 A SEGUIRE);
VIA L. DE MAIO (TRATTO PIAZZA TASSO - PIAZZA S. ANTONINO);
VIA MARINA GRANDE (LIMITATAMENTE ALLA ZONA PROSPICIENTE LA MARINA);
VIA PADRE REGINALDO GIULIANI;
VIA S. M. DELLE GRAZIE - VIA S. M. DELLA PIETA';
VIA S. FRANCESCO - VIA TASSO;
VICO 1° E 2° FUORO;
VILLA COMUNALE;

CATEGORIA III

CORSO ITALIA (TRATTO ANGOLO B. CAPASSO – CONFINE S. AGNELLO);
CORSO ITALIA:(TRATTO PIAZZA A. VENIERO - INCROCIO VIA CAPO);
LARGO PARSANO VECCHIO - PIAZZA A. VENIERO;
PIAZZA DELLA VITTORIA - PIAZZA G.B. DE CURTIS;
VIA A. CALIFANO - VIA CORREALE - VIA DE CURTIS;
VIA DEGLI ARANCI;
VIA FUORIMURA (TRATTO PARCHEGGIO STRAGAZZI - VIA S. LUCIA); VIA L. DE MAIO (TRATTO PIAZZA S. ANTONINO - PIAZZA MARINAI D'ITALIA);
VIA MARZIALE (TRATTO CORSO ITALIA - VIA DEGLI ARANCI);
VIA PARSANO;
VIA ROTA (TRATTO VIA B CAPASSO - CIVICO 43 DELLA STESSA VIA);
VIALE NIZZA - - VIA S. ANTONINO - VIA S. NICOLA - VIA S. PAOLO;
VIA SERSALE - - VIA VITTORIO VENETO;
TRAVERSE CORSO ITALIA;

CATEGORIA IV

TRAVERSE VIA CAPO - VIA CAPO;
VIA DEL MARE - VIA MARINA GRANDE;

VIA ROTA (DAL CIVICO 45 AL CONFINE DI S. AGNELLO);
VIA S. ANTONIO - VIA S. RENATO - VIA S. LUCIA;
TUTTE LE ALTRE STRADE DEL PERIMETRO URBANO A VALLE DEL CORSO ITALIA
NON COMPRESSE NELLE ALTRE CATEGORIE

CATEGORIA V

VIABILITA' RURALE;
TUTTE LE ALTRE STRADE COMUNALI A MONTE DELLA VIA DEGLI ARANCI NON
COMPRESSE NELLE ALTRE CATEGORIE.

Allegato "B"

TARIFFA STANDARD TEMPORANEA	TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	COEFFICIENTI MULTIPLICATORI				
		CATEGORIA STRADA:				
		I	II	III	IV	V
€ 0,70						
€ 0,70	Pubbl. esercizi per superf. fino a 60 mq. fino 210 g.	1,79	1,09	0,94	0,83	0,30
€ 0,70	Pubbl. esercizi per superf. fino a 60 mq. oltre 210 g. orario 0-24 solo per periodo eccedente 210 gg.	0,90	0,54	0,47	0,41	0,15
€ 0,70	Per superfici eccedenti i 60 mq. (solo per la superficie eccedente)	2,00	1,25	1,07	0,92	0,35
€ 0,70	Esercizi commerciali per la vendita di generi alimentari, frutta, verdura	1,07	0,83	0,94	0,83	0,30
	Esercizi commerciali in genere	1,80	1,09	0,94	0,83	0,30
	Venditori ambulanti. Produttori agricoli che vendono dirett. i propri prodotti	0,90	0,57	0,47	0,43	0,17
	Edili - Anditi, Steccati, Staccionate	1,60	1,00	0,85	0,79	0,29
	Installazioni di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante	3,57	2,85	2,14	1,43	0,71
	Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti	3,57	2,57	2,00	1,74	0,85
	Interventi manutentivi dei servizi pubblici a rete	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

TARIFFA STANDARD PERMANENTE	TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	COEFFICIENTI MULTIPLICATORI				
		CATEGORIA STRADA:				
		I	II	III	IV	V
€ 40,00						
€ 40,00	Permanente Generica	6,60	3,10	3,00	2,70	1,70
€ 40,00	Passi Carrai	0,50	0,47	0,45	0,41	0,26
€ 40,00	Occupazione connesse alle attività della pesca		0,34			
€ 40,00						

Allegato "C"

tipologia	coefficiente da applicare alla tariffa standard annua	tariffa standard di riferimento per anno solare e per mq	tariffa ANNUA per mq	coefficiente da applicare alla tariffa standard GIORNALIERA	tariffa standard di riferimento GIORNALIERA per mq	tariffa GIORNALIERA per mq	tariffa GIORNALIERA per mq con maggiorazione	tariffa MENSILE euro al mq (equivalente ad 1 / 10 della tariffa annua)	tariffa MENSILE per mq con maggiorazione
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA									
fino a 1 mq									
ordinaria	0,4195	€ 40,00	€ 16,78	0,0799	€ 0,70	€ 0,06	€ 0,08	€ 1,68	€ 2,52
luminosa	0,839	€ 40,00	€ 33,56	0,1598	€ 0,70	€ 0,11	€ 0,17	€ 3,36	€ 5,03
Oltre 1 mq fino a 5,49 mq									
ordinaria	0,4195	€ 40,00	€ 16,78	0,0799	€ 0,70	€ 0,06	€ 0,08	€ 1,68	€ 2,52
luminosa	0,839	€ 40,00	€ 33,56	0,1598	€ 0,70	€ 0,11	€ 0,17	€ 3,36	€ 5,03
Da 5,50 mq a 8,50mq									
ordinaria	0,6294	€ 40,00	€ 25,18	0,1199	€ 0,70	€ 0,08	€ 0,13	€ 2,52	€ 3,78
luminosa	1,2588	€ 40,00	€ 50,35	0,2398	€ 0,70	€ 0,17	€ 0,25	€ 5,04	€ 7,55
Oltre 8,50 mq									
ordinaria	1,2588	€ 40,00	€ 50,35	0,2398	€ 0,70	€ 0,17	€ 0,25	€ 5,04	€ 7,55
luminosa	1,6789	€ 40,00	€ 67,16	0,3198	€ 0,70	€ 0,22	€ 0,34	€ 6,72	€ 10,07
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA									
effettuata tramite PANNELLI LUMINOSI messaggi variabili	1,2913	€ 40,00	€ 51,65					€ 5,17	€ 7,75
effettuata tramite STRISCIONI				1,22	€ 0,70	€ 0,86	€ 1,29		
tariffa 15gg				18,43	€ 0,70	€ 12,90	€ 19,35		
PUBBLICITA SONORA				14,37	€ 0,70	€ 10,06	€ 15,03		

Allegato "D"

PUBBLICHE AFFISSIONI: tariffa standard giornaliera a foglio 0,70x1,00	
	tariffa a foglio 70 X 100
da 1 a 10 gg	€ 1,71
da 11 a 15 gg	€ 2,22
da 16 a 20 gg	€ 2,73
da 21 a 25 gg	€ 3,24
da 25 a 30 gg	€ 3,75
commissioni < 50 fogli	più 50%
manifesti da 8 a 12 fogli	più 50%
manifesti > 12 fogli	più 100%
maggiorazione stagionale (da giugno a settembre)	più 50%
commissioni urgenti (min € 25,82)	più 10 %



Città di Sorrento
PROVINCIA DI NAPOLI

IV DIPARTIMENTO - SUAP

➔ Al Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Luigi DI PRISCO

E p.c.

Al Sig. Sindaco
Avv. Massimo COPPOLA

Alla Segretaria Generale
Dr.ssa Candida MORGERA
SEDE

Oggetto: Approvazione del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

In riferimento al Regolamento di cui all'oggetto, posto all'ordine del giorno della seduta odierna del Consiglio Comunale, si fa presente che, tra gli allegati al regolamento, risultano inseriti anche quelli relativi alle Tariffe e nello specifico l'Allegato "B" sulle occupazioni di suolo pubblico, l'Allegato "C" sull'esposizione pubblicitaria e l'Allegato "D" sulle pubbliche affissioni, atti la cui competenza a statuire, è dell'Organo Giuntaale.

Ciò posto, si chiede alla S.V. che dall'atto così come proposto e sottoposto al consesso comunale, vengano stralciate le tariffe di cui agli allegati B, C e D e conseguentemente venga approvato il testo di Delibera così come in prosieguo rettificato evidenziando con sottolineatura le parti che devono pertanto considerarsi rimosse.

Ci scusiamo dell'inconveniente.

Distinti saluti

Sorrento, lì 20/4/2021

La Responsabile SUAP
D.ssa Silvana Gargiulo

Il Dirigente del IV Dipartimento
Ing. Alfonso Donadio



Comune di Sorrento
Città Metropolitana di Napoli

Oggetto: PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29/03/2021 veniva approvata l'istituzione del canone unico patrimoniale e la disciplina provvisoria, in attesa di approvazione del nuovo regolamento;
- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 A decorrente dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
- l'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

VISTA la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:
Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:
a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;



Comune di Sorrento
Ente Municipale di Napoli

- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale.

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che si articola in numero 56 articoli e numero 4 (quattro) allegati. 1 allegato "A"

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente.

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrate che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

PROPONE DI DELIBERARE

1. L'approvazione del *Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico di esposizione pubblicitaria e ~~canone mercatale~~*. Decorrenza 1 gennaio 2021, ai sensi della Legge 160/2019, composto di n. 56 articoli e 4 allegati di cui: l'allegato A riportante la classificazione delle strade, l'allegato B riportante le tariffe standard e i coefficienti moltiplicatori dell'occupazione di suolo pubblico, l'allegato C riportante le tariffe standard e i coefficienti moltiplicatori delle esposizioni pubblicitarie e l'allegato D riportante le tariffe delle pubbliche affissioni, tutti formanti parte integrante della presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;
3. Di dare mandato ai Responsabili del Settore tributi e del settore Commercio di curare tutti gli adempimenti connessi e consequenziali al presente atto,
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs 267/2000;

Il Dirigente del IV Dipartimento
Ing. Alfonso Donadio



Firmato digitalmente da:
 GIORDANO MICHELE
 Firmato il 20/04/2021 16:06
 Seriale Certificato: 9391
 Valido dal 16/11/2020 al 16/11/2023
 InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



Comune di Sorrento
 Città Metropolitana di Napoli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere **FAVOREVOLE**
 Comune di Sorrento, li 20/04/2021

Il Dirigente del IV Dipartimento
Ing. Alfonso Donadio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere **FAVOREVOLE**
 Comune di Sorrento, li 20/04/2021

IL DIRIGENTE DEL V DIPARTIMENTO
DOTT. DONATO SARNO

COLLEGIO DEI REVISORI

in riferimento alla richiesta di parere sulla proposta in oggetto ed in seguito all'esame della documentazione a corredo;

- visto il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa reso dal Responsabile del Servizio;
- visto il parere di regolarità contabile reso dal Responsabile dei Servizi Finanziari;

il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b, punto 6 del D. Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di cui in oggetto.

Comune di Sorrento, 20 aprile 2021

Il Collegio dei Revisori dei Conti

dott. Gennaro Gammarota - Presidente

dott. Sonia Caputo - Componente

dott. Michele Giordano - Componente

Prot. 14848
Del 20/4/2021



Al Presidente del Consiglio Comunale di Sorrento

PROPOSTA DI EMENDAMENTI

Il sottoscritto, Ivan Gargiulo, nella qualità di consigliere comunale, propone i seguenti emendamenti alla proposta deliberativa iscritta al punto n. 6 all'O.d.G della seduta odierna, avente ad oggetto: "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria"

Emendamento n.1

Relativamente all'art. 2 chiede di:

- Sostituire al comma 1 lettera c) l'espressione "il canone" con "il corrispettivo"
- Riformulare nel seguente modo il 2 comma: "A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o sovrastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale da ottenere secondo le modalità e nei limiti previsti dal presente regolamento e da altre norme vigenti. E' altresì vietato diffondere....."

Emendamento n. 2

Relativamente all'art. 5 comma 1 chiede di:

- Riformulare il secondo capoverso nel seguente modo: "...tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda che, nelle more dell'attivazione di un apposito portale comunale, va inviata all'indirizzo PEC del Comune o consegnata all'Ufficio protocollo dell'Ente".
- Eliminare l'ultimo capoverso in quanto già riportato in maniera più puntuale e dettagliata all'art. 9 comma 1.
- Eliminare il 3° comma e collocarli nell'ambito dell'art. 11 che andrà poi opportunamente modificato
- Eliminare dal 5° comma la frase "e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti"

Emendamento n.3

Relativamente all'art. 6 chiede di:

- Inserire al comma 1 lettera b) dopo la parola "occupazioni" l'espressione "anche non continuative" ed eliminare l'inciso "previa conferma"

Emendamento n.4

Relativamente all'art. 9 chiede di:

- Sostituire al comma 7 "punto 5" con "punto 6"

Emendamento n. 5

Relativamente all'art. 10 chiede di:

- Aggiungere al comma 1 lettera a) dopo la parola rifiuti la seguente frase: "utilizzando prioritariamente, ove esistente, il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'art. 9 comma 4".

Rovisco
10

[Handwritten signatures]

- Eliminare, per effetto della modifica innanzi apportata, la disposizione di cui lettera f) del medesimo comma 1 e sostituirla con quella prevista alla successiva lettera g)

Emendamento n. 6

Relativamente all'art. 11 chiede di:

- Riformulare l'articolo nel seguente modo:

"Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne la proroga o il rinnovo per la/le annualità successiva/e, allegando alla relativa domanda, da inviarsi secondo le modalità previste all'art. 5, dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 artt. 76 e 77 attestante la sussistenza delle medesime condizioni dell'atto di concessione originario.

Il rinnovo di concessioni o autorizzazioni preesistenti, salvo quelle che non comportano modifiche per le quali è ammessa la dichiarazione di cui al primo comma, segue la procedura descritta all'art. 5

Emendamento n.7

Relativamente all'art. 13 chiede di:

- Eliminazione del comma 3 trattandosi di fattispecie apparentemente già disciplinata al comma 1

Emendamento n.8

Relativamente all'art. 24 chiede di:

- Eliminare dal comma due le parole "di durata fino a 30 giorni" poiché non coerente con le indicazioni contenute nell'allegato "B"

Emendamento n.9

Relativamente all'art. 27 chiede di:

- Eliminare dal comma 1 la parola "acqua" per evitare incongruenze con la disposizione di cui all'art.25 comma 1 n.10

Emendamento n.10

Relativamente all'art. 28 chiede di:

- Eliminare al comma 1 l'inciso da "ove previsto" fino ad "art. 27" poiché trattasi verosimilmente di refuso

Emendamento n.11

Relativamente all'art. 30 chiede di:

- Sostituire al comma 1 lettera a) al numero "37", erroneamente riportato, il numero "31"

Emendamento n.12

Relativamente all'art. 48 chiede di:

- Eliminare l'ultimo periodo del comma 6 da "Qualora" ad "Ente" perché non coerente con il precedente comma 3

- Eliminare dal comma 7 la parola "feriale"

Sorrento, 20 aprile 2021

Ivan Gargiulo



Comune di Sorrento
Città Municipale Napoli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021
Emendamenti del consigliere Ivan Gargiulo di cui al prot. comunale 14898 del 20/4/2021 con relativa rinuncia, posta a margine della missiva stessa relativa al II° emendamento di cui all'art. 5 comma 1

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di emendamento con la parziale rinuncia di cui al II emendamento

Comune di Sorrento, li 20/04/2021

Il Dirigente del IV Dipartimento
Ing. Alfonso Donadio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di emendamento con la parziale rinuncia di cui al II emendamento.

Comune di Sorrento, li 20/04/2021

IL DIRIGENTE DEL V DIPARTIMENTO
DOTT. DONATO SARNO

COLLEGIO DEI REVISORI

In riferimento alla richiesta di parere sulla proposta in oggetto ed in seguito all'esame della documentazione a corredo,

- visto il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa reso dal Responsabile del Servizio;
- visto il parere di regolarità contabile reso dal Responsabile dei Servizi Finanziari;

Il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, punto 6 del D. Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di cui in oggetto.

Comune di Sorrento, 20 aprile 2021

Il Collegio dei Revisori dei Conti
dott. Gennaro Gammarota - Presidente
dott. Sonia Caputo - Componente
dott. Michele Giordano - Componente

Comune di SORRENTO

Città Metropolitana di Napoli

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA**

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 20/4/2021 tenuto conto delle rettifiche dell'ufficio di cui alla nota prot. 14879 del 20/4/2021 e degli emendamenti di cui alla proposta del consigliere del PD Ivan Gargiulo di cui al prot. comunale 14898 del 20/4/2021

TITOLO I – Disposizioni sistematiche

- Articolo 1** - Ambito e finalità del regolamento
- Articolo 2** - Definizioni e disposizioni generali
- Articolo 3** - Presupposto del canone
- Articolo 4** – Soggetto obbligato

TITOLO II – Occupazione di spazi e aree pubbliche

- Articolo 5** – Istanze per l'occupazione di suolo pubblico
- Articolo 6** - Tipi di occupazione
- Articolo 7** – Occupazioni occasionali
- Articolo 8** - Occupazioni d'urgenza
- Articolo 9** - rilascio della concessione
- Articolo 10** - Titolarità della concessione e subentro
- Articolo 11** - Rinnovo, proroga e disdetta
- Articolo 12** - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio
- Articolo 13** - Decadenza ed estinzione della concessione
- Articolo 14** - Occupazioni abusive

TITOLO III – Esposizioni pubblicitarie

- Articolo 15** - Istanze per i messaggi pubblicitari
- Articolo 16** - Tipologie di impianti pubblicitari
- Articolo 17** - Rimozione della pubblicità
- Articolo 18** - Le esposizioni pubblicitarie abusive

TITOLO IV - tariffe canone, riduzioni, esenzioni

- Articolo 19** - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico
- Articolo 20** - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie
- Articolo 21** - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
- Articolo 22** - Determinazione delle tariffe annuali
- Articolo 23** - Determinazione delle tariffe giornaliere
- Articolo 24** - Determinazione del canone
- Articolo 25** - Occupazioni ed esposizioni pubblicitarie non assoggettate al canone
- Articolo 26** - Riduzioni del canone
- Articolo 27** - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

TITOLO V - Pubbliche Affissioni

- Articolo 28** – Gestione del servizio delle pubbliche affissioni
- Articolo 29** – Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

Articolo 30 – Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

Articolo 31 – Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

Articolo 32 – Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

TITOLO VI riscossione, accertamenti e sanzioni

Articolo 33 - Modalità e termini per il pagamento del canone

Articolo 34 - Rimborsi e compensazione

Articolo 35 – Ravvedimento Operoso

Articolo 36 - Accertamenti - Recupero canone

Articolo 37 - Sanzioni e indennità

Articolo 38 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

Articolo 39 - Autotutela

Articolo 40 – Riscossione coattiva

Articolo 41 - Il Funzionario Responsabile

TITOLO VII - particolari tipologie di occupazione

Articolo 42- Passi carrabili e accessi a raso

Articolo 43- Occupazione con impianti di distribuzione carburante

Articolo 44- Occupazione con attività dello spettacolo viaggiante

Articolo 45 - Occupazione per l'attività di commercio ambulante in forma itinerante o a posto fisso

Articolo 46 - Attività Edile

Articolo 47 - Occupazione effettuata dagli esercizi commerciali

Articolo 48 – Occupazione effettuata dai pubblici esercizi

TITOLO VIII - particolari tipologie di esposizione pubblicitarie

Articolo 49 - Insegne d'esercizio

Articolo 50 - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari

Articolo 51 - Frece direzionali – preinsegne

Articolo 52 – Locandine

Articolo 53 - Dichiarazioni per particolari fattispecie

Articolo 54 – Divieti e limitazioni

TITOLO IX – Disposizioni finali

Articolo 55 - Regime transitorio

Articolo 56 - Disposizioni finali

ALLEGATI

Allegato "A"

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI AI FINI DELLE
OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 di seguito "canone" e dalle successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito del regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi).

2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), limitatamente alle strade di pertinenza del comune. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

3. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

Articolo 2

Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:

- a) occupazione: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a), l'occupazione di spazi appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti;
- b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
- c) canone: il corrispettivo dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);
- d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c);
- e) indennità: la somma dovuta al Comune per l'occupazione abusiva o l'esposizione abusiva dei mezzi pubblicitari o delle affissioni.

2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o sovrastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale da ottenere secondo le modalità e nei limiti previsti dal presente regolamento e da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

3. Per le occupazioni occasionali di cui all'art. 7, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.

4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
5. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica a firma di tecnico abilitato.
6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
7. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
8. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione e deve essere istruita entro i 30 giorni successivi alla presentazione della domanda.
9. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
10. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 3 **Presupposto del canone**

1. Il canone è dovuto per:
 - a) l'occupazione, anche abusiva delle aree appartenenti al patrimonio indisponibile dell'Ente e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private qualora soggette a diritto di pubblico passaggio, costituito ai termini di legge;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante strutture o impianti installati su aree appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni, servizi, attività di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai titoli edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina di settore, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche di cui al D. Lgs 42/2004.

Articolo 4 **Soggetto obbligato**

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della legge 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale ed in solido dal proprietario del bene su cui insiste o al quale si relaziona; per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio e il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art. 1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.
5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

TITOLO II – OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

Articolo 5 **Istanze per l'occupazione di suolo pubblico**

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche o di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi espliciti per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente o l'invio tramite indirizzo PEC del Comune. La domanda va presentata almeno 30 giorni prima della data di inizio dell'occupazione, salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza.
2. La domanda, sottoscritta dal soggetto istante o intermediario munito dei poteri di firma, deve essere presentata a norma di legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di Partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;

- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
- c) l'ubicazione dello spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
- d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari con grafici a firma di tecnico abilitato;
- e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
- f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi o strumenti con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eseguire, facendo presente che sull'opera o l'impianto dovranno essere assentiti con il pertinente rilascio del titolo edilizio/paesaggistico.

In allegato alla domanda deve essere prodotta la ricevuta attestante il versamento dei diritti di segreteria e d'istruttoria vigente, anche tramite il Servizio PAGOPA.

3. *[comma totalmente emendato]*

4. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari per la particolare tipologia di occupazione. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata che si intende occupare in scala 1:200 o minore, in ogni caso in linea con l'opera che si intende realizzare, da cui si evince l'esatta ubicazione dell'occupazione con particolare riferimento alla sezione della sede stradale, con evidenziate le misure della carreggiata, del marciapiede e/o delle banchine stradali, rappresentando anche eventuali ostacoli quali arredo urbano, verde pubblico o segnaletica stradale e le misure dell'occupazione e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

La comunicazione inviata dal SUAP tramite pec sull'indirizzo indicato dall'istante in sede di domanda, in merito alla richiesta di integrazione volta a conformarsi e/o produrre la documentazione mancante e/o incompleta di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e conseguenziale archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.

5. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione rispetto all'anno precedente.

6. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve sempre richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

7. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al successivo articolo 7.

8. La richiesta di occupazione deve essere indirizzata ai competenti uffici e nello specifico:

All'Ufficio Tecnico

- per tutte le occupazioni di suolo pubblico permanenti non rientranti nella specifica competenza di altri Uffici (bocche di lupo, tubazioni nel sottosuolo, ecc.);

- per occupazioni di suolo pubblico permanenti o temporanee derivanti da attività edilizia compresi interventi marginali di manutenzione;
- per l'autorizzazione allo scavo con condutture ed impianti; per occupazione di suolo pubblico con tabelle di indicazione segnaletica e passi carrabili;
- per occupazioni di suolo pubblico con insegne e simili a carattere stabile;

Al SUAP tramite piattaforma telematica accessibile dall'homepage del sito del Comune di Sorrento:

- per l'occupazione di suolo pubblico temporanea o permanente antistante gli esercizi commerciali ed i pubblici esercizi;
- per tutte le occupazioni inerenti le attività produttive;

AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

- per occupazioni in occasione di fiere, spettacoli viaggianti e per occupazioni aventi natura occasionale quali ad esempio traslochi, concerti, manifestazioni sportive, raduni, sagre, feste, manifestazioni religiose, raccolta di firme, deposito materiale, occupazioni a carattere politico nonché per le occupazioni occasionali;

La concessione amministrativa di occupazione di suolo pubblico ed aree pubbliche è rilasciata dal *Dirigente degli Uffici* sopra indicati o su delega dal P.O. di settore.

9. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

10. Le strutture organizzative sopra elencate trasmettono al Corpo di Polizia Municipale, ai fini dell'effettuazione dei controlli di competenza, copia delle concessioni rilasciate. Il Corpo di Polizia Locale controllerà, con periodicità bimestrale, l'osservanza delle prescrizioni contenute nelle concessioni rilasciate con particolare riguardo alla superficie concessa.

Articolo 6 Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
 - a) sono **permanent**i le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata superiore all'anno, e che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono **temporane**e le occupazioni anche non continuative di durata fino all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità, fermo restando diverse e successive valutazioni da parte dell'Ente.

2. Per le concessioni di occupazione di suolo pubblico permanenti o temporanee è fatta sempre salva la discrezionalità dell'ente di modificarle o revocarle in caso di sopraggiunte valutazioni di natura ambientale e di viabilità, nonché per qualsiasi altra motivazione attinente all'ordine e all'interesse pubblico.

Articolo 7 Occupazioni occasionali

Si intendono occupazioni occasionali:

a) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione;

b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose.

Art. 8 Occupazioni d'urgenza

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.

2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio tecnico comunale ed al Comando Polizia Locale e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione all'Ufficio Tecnico, che provvederà a rilasciare – sussistendone i requisiti –, la relativa concessione in sanatoria, ovvero ad applicare le sanzioni prescritte con l'obbligo di immediata liberazione dell'area.

3. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Articolo 9 Rilascio della concessione OSAP

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione ricevuta l'istanza di occupazione di suolo pubblico avvia la procedura istruttoria. Il termine di conclusione del procedimento è stabilito in giorni 30 (trenta) come prescritto dal comma 2 art. 2 della Legge 241/1990 e succ. mod. e int. Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie attraverso una richiesta di integrazione o il ricorso ad un parere tecnico endoprocedimentale, il termine è interrotto per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni ai sensi del comma 7 art. 2 della L. 241/90 e succ. mod. e int.

2. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo all'Ente entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, fermo restando che all'ente viene concessa la possibilità di richiedere il permanere dell'interesse alla concessione, con conseguente archiviazione del procedimento in caso di mancato riscontro.

3. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività, fermo restando in ogni caso l'autorità in capo all'Ente di mediare l'assegnazione di aree a richiesta plurima.

4. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione richiede il versamento di un **deposito cauzionale**, di cui all'art 27 comma 9 del Codice della Strada, o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:

- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
- c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino dello stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica dell'effettivo ripristino dello stato dei luoghi.

5. Nel caso di Enti, Aziende e Società erogatrici di pubblici servizi è fatto obbligo, nel rilascio delle concessioni, la previsione della pavimentazione completa della sede stradale interessata all'intervento. Salvo casi eccezionali l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori stradali deve essere limitata al periodo novembre-marzo.

6. Al termine dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dovuto per l'intero ammontare e, ove ricorrono i presupposti, del prospetto del piano di rateizzo.

7. Costituisce causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione il mancato pagamento del canone di cui al precedente punto 6 o l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canone relativo all'occupazione per l'anno precedente.

8 Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio all'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 8 in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo concessorio e consentita, dalla data indicata nel provvedimento.

9. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

Articolo 10 **Titolarietà della concessione e subentro**

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti, utilizzando prioritariamente, ove esistente, il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'art.9 comma 4;
- b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;

- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
- d) versare il canone alle scadenze previste;
- e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
- f) rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
- g) *[comma totalmente emendato]*
- h) custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
- i) rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.

2. Chi intende succedere, a qualsiasi titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ad esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

6. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario si può prendere in esame il rimborso per il periodo non fruito solo se dovuto ad esigenza dell'Ente.

Articolo 11 **Rinnovo, proroga, disdetta**

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne la proroga o il rinnovo per la/le annualità successiva/e, allegando alla relativa domanda, da inviarsi secondo le modalità previste all'art 5, dichiarazione resa ai sensi del DPR445/2000 art. 76 e 77 attestante la sussistenza delle medesime condizioni dell'atto di concessione originario. Il rinnovo di concessioni o autorizzazioni preesistenti, salvo quelle che non comportano modifiche per le quali è ammessa la dichiarazione di cui al primo comma, segue la procedura descritta dall'art.5.

Articolo 12 **Modifica, sospensione e revoca d'ufficio**

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.

2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione, in caso di occupazioni permanenti, ovvero in misura proporzionale ai giorni di sospensione, in caso di occupazione temporanea.

3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.

4. I provvedimenti, di cui al primo comma, sono comunicati tramite l'indirizzo pec comunicato dall'istante nella domanda, ovvero con altra modalità idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento verificatosi di interesse pubblico.

5. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

Articolo 13 **Decadenza ed estinzione della concessione**

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico;
- c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
- d) il mancato pagamento del canone dovuto nei termini stabiliti;

Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

2. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.

Articolo 14 **Occupazioni abusive**

1. Sono abusive le occupazioni:

- a) effettuate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente,
- c) protratte oltre l'orario o il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
- d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- e) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento

2. Per la rimozione delle occupazioni abusive si provvede d'ufficio in danno dell'occupante. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno posto in essere l'occupazione abusiva.

3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii..

4. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, colui

che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

TITOLO III – ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 15

Istanze per i messaggi pubblicitari

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Tributi, e nel caso di concessione al Concessionario il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
6. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
7. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa"
8. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve sempre ottenere il titolo per l'esposizione, pena la sanzione prevista.

Articolo 16

Tipologie di impianti pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

Insegna di esercizio:

contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Sono considerate insegne di esercizio anche quelle apposte per l'individuazione dei negozi in "franchising" e simili (concessionari monomarca), nonché le insegne recanti il logo delle società petrolifere e finalizzate a contraddistinguere le stazioni di servizio dei distributori di carburanti. Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.

Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

Pubblicità su veicoli e natanti:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

Pubblicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che

contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

Preinsegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'adeguata struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 17 **Rimozione della pubblicità**

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 18

Le esposizioni pubblicitarie abusive

1. Gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

TITOLO IV - TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 19

Criteria per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

a) durata dell'occupazione;

b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;

c) tipologia;

d) finalità;

e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

3. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

4. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq, e quindi autonomamente imponibili, devono essere arrotondate singolarmente.

5. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

Articolo 20

Criteria per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della

superficie occupata da scritte. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

7. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

8. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

Articolo 21

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per le iniziative pubblicitarie, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine ai fini della componente di occupazione suolo pubblico è basata su 5 categorie di strada e costituisce l'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante.

3. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine ai fini della componente pubblicitaria è basata su un'unica categoria di strada.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su spazi ed aree pubbliche classificate in differenti categorie, ai fini della applicazione del canone si fa riferimento alla categoria nella quale ricade la maggiore porzione (almeno il 50%) di area occupata.

5. Per le nuove strade, fino all'aggiornamento delle zone, il canone viene applicato facendo riferimento alla categoria delle strade limitrofe.

Articolo 22

Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.

2. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale

5. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 23

Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.

Articolo 24

Determinazione del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie **permanenti**, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.

Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese.

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie **temporanee** il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria. Nel caso di esposizioni pubblicitarie di durata superiore a 30 giorni si applicherà per ogni mese o frazione, in luogo della tariffa giornaliera, la tariffa standard annuale frazionata in dodicesimi.
3. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata nella misura del 100% della tariffa base.
4. Limitatamente alle esposizioni pubblicitarie temporanee di carattere commerciale viene applicata una maggiorazione stagionale del 50%, per il periodo dal 1° giugno al 30 settembre.
5. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.
6. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
7. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto.
8. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

Articolo 25

Occupazioni ed esposizioni pubblicitarie non assoggettate al canone

Sono esenti dal canone di concessione:

- 1) le occupazioni direttamente realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi e da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato;
- 2) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione di beni e servizi ai sensi del Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998, purché senza scopo di lucro e di durata non superiore a 48 ore;
- 3) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- 4) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;
- 5) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS, di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che tali organizzazioni

risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze per l'esercizio di attività aventi natura statutaria;

6) le occupazioni di coloro che esercitano il commercio ambulante in forma itinerante, solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuoterne il prezzo. Tale operazione in ogni caso non può prolungarsi per più di 60 minuti nello stesso punto, dopo di che il commerciante dovrà spostarsi ad almeno 500 mt. di distanza. In caso contrario l'occupazione abusiva sarà considerata come avvenuta su posteggio senza autorizzazione, ai sensi del D.Lgs 114 del 30.03.1998 e succ.ve modificazioni, e come tale contestata dai competenti organi di polizia, facendo salve le ulteriori sanzioni previste dal Codice della Strada;

7) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose purché riguardino le festività o ricorrenze medesime;

8) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;

9) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;

10) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi;

11) le occupazioni di aree cimiteriali;

12) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

13) le occupazioni in soprassuolo, permanenti e temporanee, effettuate con balconi, bow-windows, verande e similari;

14) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti;

15) le occupazioni con passi carrabili, la cui relativa tassa sia stata definitivamente assolta ai sensi dell'articolo 44, comma 11 del Decreto Legislativo n. 507/1993 e legislazione precedente;

16) le occupazioni effettuate da privati con opere volte all'abbattimento delle barriere architettoniche;

17) le occupazioni con i passi carrabili realizzate da soggetti portatori di handicap deambulatorio o da suoi familiari conviventi;

18) le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;

19) le occupazioni in soprassuolo con tende e simili;

20) le occupazioni in soprassuolo con pensiline e simili.

21) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle e/o sulle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

22) gli avvisi al pubblico esposti nelle e/o sulle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze dal punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

23) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

24) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

25) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

- 26) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi;
- 27) la pubblicità in qualunque modo realizzata rivolta all'interno degli impianti sportivi utilizzati per attività sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti organizzate da società riconosciute dal Comune di Sorrento;
- 28) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- 29) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- 30) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- 31) gli addobbi natalizi privi di marchio e/o di messaggi pubblicitari.
- 32) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- 33) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

Articolo 26

Riduzioni del canone

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni:
 - a) È disposta la riduzione del canone nella misura percentuale del 30% per l'occupazione di suolo pubblico destinate alla commercializzazione esclusiva degli articoli tipici della Penisola Sorrentina ovvero i prodotti dell'artigianato locale, ossia gli articoli in legno, ferro, o altro materiale, i prodotti di sartoria ed ogni altro articolo realizzato prevalentemente a mano o comunque con tecniche artigianali locali, con esclusione dei prodotti alimentari.
 - b) È disposta la riduzione del canone del 50% per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune viene riconosciuta l'esenzione dal canone;
2. Il Comune può deliberare annualmente ulteriori forme di agevolazione/esenzione per particolari ragioni di carattere economico e sociale, secondo modalità definite con deliberazione di Giunta Comunale.

Articolo 27

Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria di **Euro 1,50**.
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a Euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato a questo comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30

aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma PAGO PA di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 28

Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, la ripartizione degli stessi è così determinata:

- a) per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 30 per cento;
- b) per le affissioni di natura commerciale il 50 per cento;
- c) per soggetti privati comunque diversi dal Concessionario di pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette il 20 per cento.

Articolo 29

Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è quella determinata da delibera di Giunta Comunale.

3. Dato atto che, in relazione al disposto dell'art. 3, comma 6 del D.Lgs. n° 507/1993, il Comune di Sorrento è interessato da rilevanti flussi turistici, il canone è maggiorato del 50 per cento limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, per il periodo dal 1° giugno al 30 settembre.

4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Articolo 30

Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 31;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

Articolo 31

Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 32

Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.

3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 33

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione o può essere rateizzato con le seguenti modalità:

- importi superiori ad € 250,00 è ammesso il pagamento in due rate, la prima al rilascio o al rinnovo della concessione e la seconda entro il 30 luglio dello stesso anno;
- importi superiori ad € 500,00 è ammesso il pagamento in quattro rate, la prima al rilascio o al rinnovo della concessione e le successive entro il 30 aprile, il 31 luglio ed il 31 ottobre dello stesso anno.

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31/01; per superiori ad € 500,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 30 aprile, il 31 luglio ed il 31 ottobre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

3. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

4. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

5. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui al presente regolamento.

6. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

7. Il Comune o il Concessionario provvede di norma ad inviare annualmente un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l'obbligo in capo al soggetto passivo di provvedere al pagamento del canone dovuto alle prescritte scadenze, pertanto, qualora il soggetto passivo non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile dovrà comunque provvedere al versamento entro i termini.

Articolo 34 **Rimborsi e compensazione**

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro i termini di legge.

Articolo 35 **Ravvedimento Operoso**

1. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio all'art. 50 della legge n. 449 del 1997 e ss.mm.ii..

2. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario.

Articolo 36 **Accertamenti - Recupero canone**

1. *All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Locale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente siano stati conferiti gli appositi poteri.*

2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.

3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento-ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019

Articolo 37 **Sanzioni e indennità**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. - le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate dalle disposizioni di cui al comma 821 della Legge 160/2019 e dalla legge 689/1981.

2. *Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:*

a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzati abusivamente, un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzati con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

b) per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione di cui alla lettera H del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 viene fissata nella misura 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997 e ss.mm.ii.

4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

Articolo 38 **Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico**

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Locale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro il termine di sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 39 **Autotutela**

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata, può richiedere l'annullamento e/o la rettifica dell'atto emanato se ritenuto illegittimo.

Articolo 40 **Riscossione coattiva**

1. Il procedimento di riscossione coattiva è posto in essere dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia.

Articolo 41 **Il Funzionario Responsabile**

1. *Il Responsabile del Canone è individuato nel Dirigente del servizio competente o suo delegato, cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.*

TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 42 **Passi carrabili e accessi a raso**

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.

2. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.

3. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.

4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione.

Ai sensi dell'art 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.

5. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Quest'area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.

6. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

7. Nuovi accessi e passi carrabili possono essere previsti previo accertamento dello stato dei luoghi e rilascio di apposita autorizzazione/concessione da parte del competente Ufficio con scadenza il 31/12 del ventesimo anno successivo alla data di rilascio

Articolo 43

Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le pensiline poste a copertura delle strutture stesse.

Articolo 44

Occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante

1. La concessione è richiesta anche per le attrazioni dello spettacolo viaggiante, cui all'art.4 della Legge 18 marzo 1968 n°337, preventivamente autorizzate dal competente Dirigente comunale in conformità alle norme ed ai regolamenti vigenti.

2. In caso di più domande concorrenti riguardanti l'occupazione della medesima area con attività di spettacolo viaggiante, se non diversamente disposto, costituisce criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive precedentemente effettuate su tale area o in mancanza di tale dato dalla protocollazione della richiesta.

3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

Articolo 45

Occupazioni per l'attività di commercio ambulante in forma itinerante o a posto fisso

1. L'esercizio dell'ambulantato in forma itinerante, non può essere esercitato lungo il Corso Italia (tratto incrocio con Viale Nizza fino all'ospedale civile), in Piazza Tasso, Viale Caruso e su tutte le strade o le Piazze a valle del Corso Italia ad eccezione dei borghi marinari e di Piazza A. Lauro.

2. L'esercizio dell'ambulantato a posto fisso potrà essere esercitato unicamente negli spazi ed aree a tale scopo destinate così come individuate nel "PIANO DI COMMERCIO" approvato con deliberazione di C.C. n° 28 dell'8/8/2002.

3. In caso di più domande concorrenti riguardanti l'occupazione della medesima area con attività di esercenti l'attività di commercio ambulante su aree pubbliche di tipo "B" itinerante, se non diversamente disposto, costituisce criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive precedentemente effettuate su tale area o in mancanza di tale dato dalla protocollazione della richiesta.

Articolo 46

Attività Edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

2. Nel periodo 1 aprile – 30 ottobre, all'interno del centro storico cittadino, sono vietate le occupazioni relative a lavori edili che comportano rifacimento della pavimentazione stradale, interventi privati di fabbricati, mostre di negozi e simili. In deroga a tale limitazione, saranno consentite occupazioni temporanee per rimuovere eventuali pericoli o per far fronte a situazioni di emergenza, la cui sussistenza sia documentata ed eventualmente accertabile da personale dell'ufficio tecnico comunale. L'Amministrazione Comunale, può in qualsiasi momento, con proprio atto, revocare o rideterminare il suddetto periodo di divieto.

Articolo 47

Occupazione effettuata da esercizi commerciali

1. Per gli esercizi commerciali vengono fissati i seguenti criteri:

- Profondità massima concedibile: a partire dalla superficie perimetrale dell'esercizio per un'ampiezza massima variabile in relazione alla viabilità, alla specifica posizione

dell'esercizio, agli altri limiti fissati dal presente Regolamento e dalle altre norme di Legge, comunque non oltre mt. lineari 2.00.

- Lunghezza massima concedibile: pari alla proiezione sulla strada del perimetro esterno dell'esercizio commerciale;
- Altezza massima: mt. lineari 2.00.

2. L'occupazione di suolo pubblico potrà avere ad oggetto anche tratti di marciapiede a condizione che residui una zona di marciapiede di almeno **170 cm.** per il pubblico passaggio.

3. Nel caso di zone sprovviste di marciapiede, ferme restando le limitazioni sopra indicate, il rilascio delle autorizzazioni o concessioni per l'occupazione di suolo pubblico resta subordinato al parere favorevole del Comando Polizia Municipale al fine di valutare se detta occupazione sia ostativa dei flussi di traffico sulla carreggiata, a condizione che residui una zona di almeno 170 cm. per il pubblico passaggio.

4. Ai fini del calcolo del canone, quando l'area in concessione ingloba uno o più ingressi all'esercizio, dal totale dell'area in concessione sarà detratta l'area pari alla profondità dell'occupazione per la lunghezza convenzionale di 100 cm, indipendentemente dal numero di ingressi.

5. Per gli esercizi commerciali, potrà essere concesso anche l'utilizzo di pannelli espositivi a parete, di tipo removibile, ricadenti comunque nella proiezione del perimetro dell'esercizio sulla strada, la cui profondità non potrà in alcun modo essere superiore a 0,20 ml. ed altezza non superiore a mt.2,00, previo parere favorevole del Comando Polizia Municipale. In tal caso alla richiesta di concessione dovrà essere allegato il nulla osta di eventuali proprietari, comproprietari o dell'amministratore nel caso di proprietà condominiali.

6. L'occupazione di suolo pubblico per il settore alimentare e pubblici esercizi potrà avere ad oggetto anche l'installazione di espositori di alimenti o prodotti propri in genere con le seguenti dimensioni:

- profondità cm. 120;
- lunghezza cm. 150;
- altezza cm. 200;

L'occupazione del suolo pubblico per i servizi alimentari e pubblici esercizi dovrà avvenire a mezzo di espositori sollevati di almeno 20 cm. dal suolo per motivi di igiene; per espositori si intendono scannetti di legno, scannetti di ferro e strutture con piede a terra.

E' vietata l'occupazione di suolo pubblico con banchi ed espositori per alimenti che non siano conformi alla normativa igienico sanitaria ed alle ulteriori prescrizioni dell'Autorità sanitaria.

7. Ferme restando le limitazioni per l'occupazione di suolo pubblico occupabile sopra fissate, gli espositori autorizzabili dovranno essere installati in parallelo al muro perimetrale.

8. In ogni caso le strutture espositive di qualunque tipo devono essere rimosse al di fuori dell'orario concesso.

Articolo 48 **Occupazione effettuata da pubblici esercizi**

1. Per i pubblici esercizi vengono fissati i seguenti criteri:

Superficie massima concedibile: secondo la disponibilità dell'area, in relazione alla viabilità ed agli altri limiti fissati dal presente Regolamento e dalle altre norme di Legge;

Qualora l'occupazione richiesta si estenda oltre i limiti dello spazio limitrofo all'esercizio, interessando aree antistanti altri esercizi, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, ingressi ad aree condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, dovrà essere prodotto, a pena di nullità della richiesta, l'assenso scritto della proprietà e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione del condominio.

2. L'occupazione potrà avvenire mediante l'installazione di arredi quali tavoli, sedie, ombrelloni e/o similari, o arredi di facile rimozione (quali granitori, frigoriferi, similari) nonché cavalletti pubblicitari, treppiedi, leggi.

E' altresì consentita l'installazione di strutture diverse se preventivamente autorizzate urbanisticamente e/o paesaggisticamente.

3. lo spazio in concessione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, potrà essere opportunamente delimitato con vasi di pietra con impianto di fiori o con altri elementi compatibili con l'arredo urbano e ritenuti idonei ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale e nel rispetto dei vigenti Regolamenti. Tali elementi dovranno ricadere nello spazio in concessione e la manutenzione sarà a carico del concessionario.

Si fa salva la facoltà del responsabile del servizio di autorizzare altre installazioni finalizzate a migliorare l'utilizzo dell'occupazione, in relazione alla circolazione stradale, all'igiene ed alla sicurezza.

4. resta, altresì, precisato che anche i proprietari di zone private adiacenti a strade di pubblico passaggio dovranno uniformarsi ai criteri fissati anche per quanto attiene la delimitazione, superficie concedibile.

5. L'occupazione di suolo pubblico con l'installazione di tavoli e sedie su tratti di marciapiede potrà essere autorizzata a condizione che residui una zona di marciapiede di almeno 170 cm. per il passaggio pedonale.

6. nel caso di zone sprovviste di marciapiede, ferme restando le limitazioni sopra indicate, il rilascio delle autorizzazioni o concessioni per l'occupazione di suolo pubblico resta subordinato al parere favorevole del Comando di Polizia Municipale, al fine di valutare se detta occupazione sia ostativa dei flussi di traffico sulla carreggiata e a condizione che residui una zona di almeno 170 cm. per il pubblico passaggio.

7. i pubblici esercizi, nel caso di pagamento del canone a scopertura della fascia oraria, alla scadenza sono tenuti a rimuovere tutti gli arredi installati, mentre nel caso di fasce orarie continuate (0-24), tale obbligo non sussiste per la sola superficie occupata con tavoli, sedie, ombrelloni e similari.

8. le occupazioni non annuali obbligano il concessionario a rimuovere di ogni sua cosa lo spazio concesso alla scadenza della concessione temporanea.

9. I suddetti criteri potranno essere derogati per particolari occasioni e/o manifestazioni con espressa autorizzazione dell'Ente e per il periodo strettamente necessario alle manifestazioni medesime su proposta delle associazioni di categoria o comunque patrocinata dalle stesse.

TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

Articolo 49 **Insegne d'esercizio**

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, e nelle pertinenze di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.
3. Si intendono insegne d'esercizio anche le insegne aventi funzione mista - cioè nel contempo di individuazione dell'esercizio e pubblicitaria per conto di terzi nello stesso mezzo. Sono ammesse soltanto se il messaggio pubblicitario sia riferibile al marchio di un prodotto commercializzato dalla ditta espositrice in misura preminente od esclusiva.

Articolo 50 **Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari**

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.

Articolo 51 **Frecce direzionali - Pre-insegne**

1. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Articolo 52 **Locandine**

1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

Articolo 53 **Dichiarazioni per particolari fattispecie**

1. Per le tipologie di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.
3. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
4. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.
5. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.
6. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.

Articolo 54 **Divieti e limitazioni**

1. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione l'art. 23 del Codice della Strada di cui al D. Lgs. N.285/92 e gli artt. da 47 a 56 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada emanato con D.P.R. n. 495/92.
2. Per pubblicità sui veicoli trovano applicazione l'art. 23 del Codice della Strada suddetto e l'art. 57 del summenzionato Regolamento di esecuzione.
3. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico è vietata nelle seguenti fasce orarie:
 - dalle ore 22 alle ore 10;
 - dalle ore 13 alle ore 15;

4. E' vietata la pubblicità con mezzi acustici in prossimità di scuole, uffici pubblici, chiese, cimitero e incroci semaforici.

5. La pubblicità mediante lancio di volantini, manifestini o altro materiale pubblicitario, anche da veicoli, è vietata su tutto il territorio comunale.

6. E' vietata l'esposizione di cartelli, manifesti, volantini e simili su pali della luce, alberi, semafori, segnaletica stradale in genere, sui muri di proprietà di terzi o appartenenti al patrimonio pubblico e all'esterno delle recinzioni, anche se in regola con il pagamento del canone sulla pubblicità.

TITOLO IX – Disposizioni finali

Articolo 55 Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.

2. L'ufficio comunale competente provvede all'esame della compatibilità delle previsioni dell'articolo 5 e 15 del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria il responsabile del procedimento procede:

- a) all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
- b) alla richiesta di ulteriore documentazione per l'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal presente regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.

3. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.

4. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dell'articolo 11.

5. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone unico calcolati in base al presente regolamento.

Articolo 56 Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.

Allegato "A"

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI AI FINI DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

CATEGORIA I

PIAZZA TORQUATO TASSO; LARGO SEDIL DOMINOVA;
VIA FUORO (PIAZZETTA DELIMITATA DAI CIVICI 2-4-6-8-10-12 1-3-5);
VIA S. CESAREO;

CATEGORIA II

CORSO ITALIA (TRATTO ANGOLO B. CAPASSO - PIAZZA A. VENIERO ESCLUSA);
PIAZZA ANGELINA LAURO - PIAZZA MARINAI D'ITALIA;
PIAZZA S. ANTONINO;
PIAZZA S. FRANCESCO;
PIAZZETTA CAPO;
VIALE ENRICO CARUSO;
VIA B. DONNORSO – VIA DEGLI ARCHI; VIA DELL'ACCADEMIA;
VIA FUORO;(CIVICI 14 E 7 A SEGUIRE);
VIA L. DE MAIO (TRATTO PIAZZA TASSO - PIAZZA S. ANTONINO);
VIA MARINA GRANDE (LIMITATAMENTE ALLA ZONA PROSPICIENTE LA MARINA),
VIA PADRE REGINALDO GIULIANI;
VIA S. M. DELLE GRAZIE - VIA S. M. DELLA PIETA';
VIA S. FRANCESCO - VIA TASSO;
VICO 1° E 2° FUORO;
VILLA COMUNALE;

CATEGORIA III

CORSO ITALIA (TRATTO ANGOLO B. CAPASSO – CONFINE S. AGNELLO);
CORSO ITALIA:(TRATTO PIAZZA A. VENIERO - INCROCIO VIA CAPO);
LARGO PARSANO VECCHIO - PIAZZA A. VENIERO;
PIAZZA DELLA VITTORIA - PIAZZA G.B. DE CURTIS;
VIA A. CALIFANO - VIA CORREALE - VIA DE CURTIS;
VIA DEGLI ARANCI;
VIA FUORIMURA (TRATTO PARCHEGGIO STRAGAZZI - VIA S. LUCIA); VIA L. DE MAIO (TRATTO PIAZZA S. ANTONINO - PIAZZA MARINAI D'ITALIA);
VIA MARZIALE (TRATTO CORSO ITALIA - VIA DEGLI ARANCI);
VIA PARSANO;
VIA ROTA (TRATTO VIA B.CAPASSO - CIVICO 43 DELLA STESSA VIA);
VIALE NIZZA - - VIA S. ANTONINO - VIA S. NICOLA - VIA S. PAOLO;
VIA SERSALE - - VIA VITTORIO VENETO;
TRAVERSE CORSO ITALIA;

CATEGORIA IV

TRAVERSE VIA CAPO - VIA CAPO;
VIA DEL MARE - VIA MARINA GRANDE;

VIA ROTA (DAL CIVICO 45 AL CONFINE DI S. AGNELLO);
VIA S. ANTONIO - VIA S. RENATO - VIA S. LUCIA;
TUTTE LE ALTRE STRADE DEL PERIMETRO URBANO A VALLE DEL CORSO ITALIA
NON COMPRESSE NELLE ALTRE CATEGORIE.

CATEGORIA V

VIABILITA' RURALE;
TUTTE LE ALTRE STRADE COMUNALI A MONTE DELLA VIA DEGLI ARANCI NON
COMPRESSE NELLE ALTRE CATEGORIE.

Comune di Sorrento
Città Metropolitana di Napoli

CONSIGLIO COMUNALE seduta del 20/04/2021

PUNTO 6

**“Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria”**

PRESIDENTE - Passiamo ora alla trattazione del sesto punto posto all'ordine del giorno: “Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”.

Prima di dare la parola al Sindaco per l'illustrazione di questo punto posto all'ordine del giorno, volevo dare lettura al Consiglio di una nota chiarificatrice effettuata dal ingegnere Alfonso Donadio, dirigente del IV dipartimento, consegnata pochi minuti fa all'ufficio di presidenza, appunto protocollata in data odierna 20 aprile 2021 al numero di protocollo 14879, indirizzata al sottoscritto, al Sindaco e al Segretario Generale, aventi ad oggetto “approvazione del regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”:

- In riferimento al regolamento di cui all'oggetto posto all'ordine del giorno della seduta odierna del Consiglio Comunale, si fa presente che tra gli allegati al regolamento risultano inseriti anche quelli relativi alle tariffe, e nello specifico l'allegato B sulle occupazioni di suolo pubblico, l'allegato C sull'esposizione pubblicitaria e l'allegato D sulle pubbliche affissioni, atti la cui competenza è statuire e all'organo giuntale.

Ciò posto, si chiede alla Signoria Vostra che dall'atto così come proposto e sottoposto al consesso comunale, vengono stralciate le tariffe di cui agli allegati B, C e D, e conseguentemente venga approvato il testo di delibera così come in prosieguo rettificato, evidenziando con sottolineatura le parti che devono pertanto considerarsi rimosse. Ci scusiamo dell'inconveniente.

Distinti saluti, Ing. Alfonso Donadio.

In merito, esplicito al Consiglio che c'è il parere di regolarità tecnica favorevole a firma dell'ingegnere Donadio, il parere di regolarità contabile a firma del dott. Donato Sarno favorevole e vi leggo, così testualmente, come si è pronunciato il collegio dei Revisori dei Conti: in riferimento alla richiesta di parere sulla proposta in oggetto in seguito all'esame della documentazione a corredo,

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica amministrativa resa dal responsabile del servizio;

Visto il parere di regolarità contabile reso dal responsabile dei servizi finanziari; il collegio dei Revisori dei Conti esprime parere favorevole ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera B, punto 6 del D.Lgs. numero 267 del 2000 sulla proposta di cui in oggetto.

Pertanto, prego consigliere

GARGIULO IVAN - Ho anch'io degli emendamenti a regolamento, quindi non so se è possibile semmai invertire l'ordine del giorno, fare una breve sospensione in attesa che poi il dirigente...

PRESIDENTE - A questo punto consegnate gli emendamenti al Segretario Generale, dovranno essere protocollati e successivamente dobbiamo chiedere una sospensione in quanto dovranno essere istruiti per i pareri di regolarità tecnica, contabile e dei Revisori dei Conti.

A questo punto propongo una sospensione di almeno 15 minuti per l'istruttoria di questi emendamenti e poi passeremo alla trattazione del punto posto all'ordine del giorno.

Votiamo per la sospensione di 15 minuti:

Voti favorevoli? a voti unanimi

Per l'immediata eseguibilità? a voti unanimi. Ci aggiorniamo a 15 minuti

...sospensione. .

PRESIDENTE - Riprendiamo la seduta interrotta in precedenza e lascio la parola al Segretario Generale per l'appello dei presenti

SEGRETARIO GENERALE -

Coppola Massimo	P
Pane Paolo	P
Ioviero Giuseppina Desiree	P
Sorrentino Vincenzo	P
Mauro Gaetano	P
Di Prisco Luigi	P
De Angelis Elvira	A
Savarese Imma	P
Fiorentino Eduardo	P
Di Leva Rossella	P
Cafiero Luciana	P
Gargiulo Ivan	P
Gargiulo Luigi	P
Cuomo Federico	A
Acampora Alessandro	P
Pontecorvo Mariano	A
Gargiulo Mario	A

La seduta è valida

PRESIDENTE - Grazie dottoressa. Riprendiamo la discussione del punto 6 posto all'ordine del giorno, ovvero "regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria".

Come già ho preannunciato prima, vi ho letto quella delucidazione da parte del dirigente del IV divertimento, ingegnere Alfonso Donadio, al protocollo numero 14879 in data odierna, col quale si dava un pochino una rivisitazione a questo regolamento. Questo l'abbiamo fatto già prima dell'interruzione. A seguito dell'interruzione, come vi ho detto, sono aggiunti all'ufficio di presidenza, durante questo Consiglio, con la nota in data odierna (20 aprile), protocollo numero 14898, degli emendamenti a firma del Partito Democratico da parte del consigliere comunale Ivan Gargiulo.

Prima di lasciare la parola al consigliere Gargiulo per l'esposizione di questi emendamenti, do lettura al Consiglio dei pareri giunti a seguito di questi emendamenti:

- la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole sulla proposta di emendamento con la parziale rinuncia di cui al secondo emendamento, il dirigente del IV dipartimento ingegnere Alfonso Donadio;

- regolarità contabile, si esprime parere favorevole sulla proposta di emendamento con la parziale rinuncia di cui al secondo emendamento, il dirigente del V dipartimento dottor Donato Sarno;

- do lettura, invece, del parere del collegio dei Revisori dei Conti "in riferimento alla richiesta di parere sulla proposta in oggetto in seguito all'esame della documentazione a corredo:

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativo reso dal responsabile del servizio;

Visto il parere di regolarità contabile reso dal responsabile dei servizi finanziari; il collegio dei Revisori dei Conti esprime parere favorevole ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera B, punto 6 del D.Lgs. 267 del 2000 sulla proposta di cui in oggetto". Il collegio dei Revisori si è espresso in questo modo in presenza da parte del suo presidente dott. Gennaro Gammara e ha firmato, da remoto, con parere favorevole il dottor Giordano Michele. Risulta assente per motivi personali la dott.ssa Sonia Caputo. Lascio la parola al Sindaco per illustrare la proposta e poi successivamente al consigliere Gargiulo che ha presentato questi emendamenti. Grazie

SINDACO - La proposta Ovviamente la diamo per letta, tanto in questa lunga sospensione credo che abbiate avuto tutti quanti modo di metabolizzarla. Quindi diamo direttamente la parola al consigliere Gargiulo per illustrare gli emendamenti che ha proposto

GARGIULO IVAN - Grazie Sindaco, do lettura degli emendamenti:

- 1) Relativamente all'articolo 2, chiedo di sostituire al comma 1, lettera C, l'espressione *il canone* con *il corrispettivo*; poi riformulare, sempre all'articolo

2, comma 2, nel seguente modo *...a tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi adesso sottostante, sovrastanti senza preventiva autorizzazione, concessione o autorizzazione comunale da ottenere secondo le modalità e nei limiti previsti dal presente regolamento e da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere...* e poi la parte restante è esattamente uguale a quella riportata nello schema di regolamento;

- 2) poi l'emendamento numero 2, relativamente all'articolo 5, comma 1 chiede di riformulare... scusi, questo qui è stato oggetto di rinuncia quindi non lo leggo, passo direttamente al successivo... quindi sempre con riferimento all'articolo 5, comma 1, chiedo di eliminare l'ultimo capoverso in quanto già riportato in maniera puntuale e dettagliata l'articolo 9 comma 1; chiedo inoltre di eliminare il terzo comma e collocarlo nell'ambito del comma dell'articolo 11 che andrà poi opportunamente modificato; inoltre chiedo di eliminare dal quinto comma la frase *. e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti ...*;
- 3) l'emendamento 3, relativamente all'articolo 6 chiedo di inserire al comma 1, lettera B, dopo la parola *occupazioni*, l'espressione *anche non continuative* e di eliminare l'inciso *previa conferma*;
- 4) relativamente all'emendamento 4, relativamente all'articolo 9, chiedo di sostituire al comma 7 punto cinque con *punto sei*;
- 5) emendamento numero 5, relativamente all'articolo 10, chiedo di aggiungere al comma 1, lettera A, dopo la parola *rifiuti* la seguente frase *utilizzando prioritariamente ove esistente il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'articolo 9 comma 4*; chiedo inoltre di eliminare, per effetto della modifica innanzi apportata, la disposizione di cui alla lettera F del medesimo comma 1 e sostituirla con quella prevista alla successiva lettera G;
- 6) emendamento numero 6, relativamente all'articolo 11, chiedo di riformulare l'articolo nel seguente modo *...il titolare della concessione autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne la proroga o il rinnovo per la/le annualità successiva/successive allegando alla relativa domanda, da inviarsi secondo le modalità previste articolo 5, dichiarazione resa ai sensi del DPR 445 2000, articoli 76 e 77, attestante la sussistenza delle medesime condizioni dell'atto di concessione originario. Il rinnovo delle concessioni e autorizzazioni preesistenti, salvo quelle che non comportano modifiche per le quali è ammessa la dichiarazione di cui al primo comma, segue la procedura descritta all'articolo 9...*;
- 7) emendamento 7, relativamente all'articolo 13, chiedo l'eliminazione del comma 3 trattandosi di fattispecie apparentemente già disciplinata al comma 1;
- 8) emendamento 8, relativamente all'articolo 24, chiedo di eliminare dal comma 2 le parole *di durata fino a 30 giorni* poiché non coerenti con le indicazioni contenute nell'allegato B (vabbè che poi è stato stralciato)

- 9) emendamento numero 9, relativamente all'articolo 27, chiedo di eliminare dal comma 1 la parola *acqua* per evitare incongruenze con la disposizione di cui all'articolo 25, comma 1, numero 10;
- 10) emendamento numero 10, relativamente all'articolo 28, chiedo di eliminare al comma 1 l'inciso da *ove previsto fino a articolo 27* poiché trattasi verosimilmente di refuso;
- 11) emendamento 11, relativamente all'articolo 30, chiedo di sostituire al comma 1, lettera A, al numero *37*, erroneamente riportato, il numero *31*;
- 12) e infine emendamento 12, relativamente all'articolo 48, chiedo di eliminare l'ultimo periodo del comma 6 da *qualora ad Ente* poiché non coerente con il precedente comma 3 e infine di eliminare dal comma 7 la parola *feriale*.

Grazie.

PRESIDENTE - Bene. C'è qualcuno che chiede la parola? Consigliere Acampora, prego

ACAMPORA ALESSANDRO - No, per una dichiarazione di voto vi indico subito che io voterò contrario alla proposta visti i tempi brevi che sono intercorsi tra la ricezione degli atti e la convocazione del Consiglio Comunale. Non se n'è discusso in un girone di Capigruppo, dove forse era la sede più opportuna per iniziare a presentare degli emendamenti.

È un argomento troppo importante per noi consiglieri, per l'amministrazione, per i cittadini, perché si va a regolamentare il suolo pubblico delle entrate. Io voterò contrario perché ritengo che questo argomento necessitava di più tempo e di più osservazione

PRESIDENTE - Qualche altro intervento in merito?

SINDACO - Io credo che, giusto per dare la parola brevemente al dirigente, si tratti di un adempimento imposto dalla legge in virtù di una legge, è bene ricordarlo, del 2019 e non dell'altro ieri, quindi probabilmente si sarebbe dovuto provvedere qualche mese fa, consigliere Acampora. Forse precedentemente anche all'insediamento di questa amministrazione. Abbiamo dovuto farlo, e dobbiamo farlo, perché è un adempimento propedeutico al bilancio di previsione che andremo ad approvare nelle prossime settimane e non ci sono scelte di merito politiche all'interno di questo provvedimento, bensì un mero recepimento in un nuovo contenitore di quello che erano i contenuti già versati in quelli precedenti. Se l'ingegnere Donadio vuole aggiungere qualcosa

DONADIO ALFONSO Dirigente IV Dipartimento - Salve, buonasera a tutti. No, sicuramente come diceva il Sindaco, trattasi di atto dovuto la cui scadenza era all'inizio il primo gennaio del 2020, poi successivamente è stato prorogato al primo gennaio

2021. Quindi è questo canone unico che va a raggruppare alcune attività di riscossione che noi facevamo con tutti dei regolamenti diversi: questa delle aree pubbliche, dei sottoservizi, dei canoni della pubblicità, che il legislatore ha ritenuto di accorpate in questo unico regolamento.

Naturalmente, la ristrettezza dei tempi, il periodo pandemico, ci ha creato sicuramente delle difficoltà perché essendo un atto propedeutico per il bilancio abbiamo dovuto un po' trottare, insomma andare un po' di corsa per cui ci potrebbe essere stato qualche errore. Tant'è che anche nell'approvazione di questo regolamento ci sono stati una nostra rettifica di ufficio e in più degli emendamenti fatti dal PD che se il tempo fosse stato più lungo forse l'avremmo digerito meglio.

Naturalmente il punto successivo è quello di realizzare le tariffe, le quali saranno di competenza della giunta che le andrà a esaminare, e la nostra direttiva al momento, che ci ha dato l'amministrazione, è quella di mantenere pressoché immutati i canoni che si pagavano negli anni scorsi (anche se naturalmente per il 2021 ci sono le agevolazioni, di cui al covid, che sicuramente si dovrà tener conto perché sono degli atti dovuti di legge). Questa è nella sostanza. Sicuramente nel corso dell'anno e della messa a regime di questo regolamento uscirà qualche necessità di poterlo limare meglio e calzare meglio all'interno del comune di Sorrento, cosa che poi permetterà all'amministrazione, in un momento successivo, di poterlo rettificare, modificare e quindi renderlo più a misura della città. Questo è tutto, grazie

PRESIDENTE - Grazie ingegnere, voglio specificare sulla conferenza dei capigruppo il motivo per il quale non si è svolta. Due sono i motivi: innanzitutto, questo è stato concordato con l'opposizione in ordine a due aspetti: il primo è un aspetto veramente legato al covid, visto che i Capigruppo sono 10 persone, e si era concertato, visto che erano tutti atti, questi che abbiamo portato in Consiglio Comunale, strettamente collegati al bilancio, e per quanto riguarda proprio questo punto che stiamo andando ad approvare ora, era uno dei due allegati essenziali che andava fatto in questa seduta, che erano proprio atti propedeutici al bilancio. Purtroppo, per questa lungaggine per il ricevimento di questa legge del 2019, siamo stati un po' tutti di corsa col collegio dei Revisori, con gli uffici, siamo stati in grave affanno.

Dunque, questa è la ratio che c'è stata dietro a questo motivo e ci tengo a esplicitarla in questa seduta di Consiglio Comunale. Avevamo già, per cercare di fare un'apertura importante alla città per il prossimo Consiglio, già questa sera avevo convocato una conferenza dei Capigruppo proprio per venire incontro all'opposizione che non potrà essere presente, e ne sono venuto a conoscenza solo pochi minuti fa, abbiamo cercato di riaggiornarla a domani alle ore 12. Dunque, ne do conoscenza anche a tutti gli altri Capigruppo che siedono in questa Assise. Dunque, ci tenevo a dirlo questo, che esula dalla votazione, ma come ratio perché come presidenza siamo sempre stati sul profilo dell'imparzialità e del rispetto delle norme. Questa è una cosa che ci tengo a precisare in modo abbastanza inequivocabile.

Pertanto, se non ci sono altri interventi... consigliere Acampora, prego

ACAMPORA ALESSANDRO - No solo per chiarire, Presidente, nessun, voglio dire, problema che non c'è stata la riunione dei Capigruppo. Sapevamo che... lei ce l'aveva detto che preferiva che non ci fosse per questi motivi, però certamente c'è anche da dire che, almeno io personalmente, non sapevo che c'era quest'argomento da discutere in Consiglio Comunale. Certamente è anche vero quello che dice il Sindaco, dice questo è un argomento vecchio già ereditato, forse, dal passato. Probabilmente forse non è stato fatto precedentemente, ricordo delle discussioni fatte sull'argomento, non è stato fatto... però io dico è un argomento importante, liquidarlo in quattro giorni dalla cosa... mi rendo conto delle esigenze che ci sono per il bilancio di dover presentare certe cose, erano solo queste le mie osservazioni. Io personalmente non ritengo in questi giorni di poter dare un contributo, infatti non ho preso nemmeno emendamenti perché presentare un emendamento significa concordare su quella proposta per una certa percentuale: io l'avrei voluta vedere con tempi più lunghi e confrontarmi con voi. Solo questo, grazie

PRESIDENTE - Prego consigliere, se non ci sono ulteriori interventi passiamo direttamente alla votazione... prima alla votazione dell'emendamento, questo presentato dal consigliere Ivan Gargiulo di cui ne abbiamo dato lettura poc'anzi.

Dunque, facciamo prima questa votazione. Si vota l'emendamento presentato dal PD. Votiamo l'emendamento protocollato al numero di protocollo numero 14898 del 20 aprile 2021, così com'è stata data lettura e approfondita con tutti i pareri di regolarità, tutti favorevoli:

Voti favorevoli? 13

Astenuti? 0

Contrari? 1

Per l'immediata eseguibilità? sempre 13

Astenuti? 0

Contrari? 1

Ora passiamo alla votazione del regolamento così com'è stato emendato:

Voti favorevoli? 13

Astenuti? 0

Contrari? 1

Per l'immediata eseguibilità del regolamento così commentato:

Voti favorevoli? 13

Astenuti? 0

Contrari? 1

Il Consiglio approva



Comune di Sorrento
Città Metropolitana di Napoli

Letto, il presente verbale è sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Candida Morgera)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(Rag. Luigi Di Prisco)

Della suddetta deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U. n. 267 del 18/08/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Casa Comunale, il 03/05/2021

Il Messo Comunale
Rotoli Antonino

La presente deliberazione

è stata dichiarata dal Consiglio Comunale immediatamente eseguibile

diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. m. 267 del 18/08/2000)

Il Titolare di P.O.
(Avv. Donatangelo Cancelmo)